

STUDIO LEGALE ASSOCIATO PEZONE

viale Nettuno n. 33 – 66023 Francavilla al Mare (CH) –
via Conegliano, 8 int. 23 – 00182 Roma
tel.e.fax +39.085.491.1048
info@studiopezzone.com www.studiopezzone.com

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

RICORSO EX ART. 143 COMMA 1 LETT. A), R.D. 11 DICEMBRE 1933 N. 1775

proposto dalle associazioni

1) **FORUMAMBIENTALISTA ODV**, C.F. 97295190587, con sede in Via Liberiana 17, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Sig. Ciro Pesacane, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi della L. n. 349/1986 come associazione di protezione ambientale (D.M. del 28.7.2023);

2) **SALVIAMO L'ORSO - ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ORSO BRUNO MARSICANO ONLUS**, con sede in Montesilvano (PE), Via Parco degli Ulivi n. 9, C.F. 91117950682, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Sig. Stefano Orlandini, riconosciuta dal M.A.T.T.M. ai sensi della L. n. 349/1986 come associazione di protezione ambientale (D.M. n. 289 del 7.10.2019);

3) **REWILDING APENNINES ETS**, CF: 90052860666, con sede in Via San Giorgio 5, Loc. Casali d’Aschi, 67055 Gioia dei Marsi (AQ), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Antonio Carrara;

tutte rappresentate e difese, in virtù di procure accluse al presente atto, dall’Avv. Michele Pezone del Foro di Chieti (PZNMHL73R12C632R), PEC: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it, elettivamente domiciliate presso il predetto indirizzo PEC Reginde,

RICORRENTI

CONTRO

REGIONE ABRUZZO, CF 80003170661, Via Leonardo Da Vinci, L’Aquila, in persona del Presidente pro tempore;

REGIONE ABRUZZO - COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, CF 80003170661, Via Leonardo Da Vinci, L’Aquila, in persona del Presidente pro tempore;

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI – GARIGLIANO, C.F. 90018330663, Piazza Torlonia, 91 Avezzano (AQ), in persona del Presidente pro tempore;

AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – ARAP ABRUZZO, 91127340684, Villanova di Cepagatti (PE), Via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale 2° Piano, in persona del Presidente pro tempore;

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE, V.le Lincoln –

Ex Area Saint Gobain, 81100 CASERTA, CF 93109350616, in persona del Presidente pro-tempore;
ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, CF 00707580585, Viale Santa Lucia, 2 - 67032 Pescasseroli (AQ), in persona del Presidente pro-tempore;
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA Abruzzo), Viale G. Marconi n. 49, 65126, Pescara, CF 91059790682, in persona del Presidente pro-tempore;
MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, in persona del Ministro pro tempore;

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

COMUNE DI PESCINA, Piazza Mazzarino 27, CF 00215570664, in persona del Sindaco pro-tempore;

PER L'ANNULLAMENTO

- del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) adottato dalla Regione Abruzzo DPC002/17 del 18/6/2025 (all.1) nonché della nota di trasmissione 0256403/25 del 19/6/2025 (all.2);
- del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Comitato Regionale per la V.I.A. della Regione Abruzzo n. 4579 del 29 maggio 2025 (all.3);
- della determinazione n. 12018/25 n. DPC017/126 (all.4) di Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo per il sistema irriguo del Fucino del Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo, ivi compresa la relativa relazione istruttoria (non nota, prot Regione Abruzzo n. 248290 del 13.06.2025) e lo schema di disciplinare allegato (all.5);
- del parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 11323 del 18/3/2025 (all.6);
- del parere favorevole dell'Ente Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise Prot. Regione Abruzzo 0107813 del 17/03/2024 (all.7);
- del Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4161 del 29/02/2024 (all.8);
- del Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4497 del 13/03/2025 (all.9);
- della Determinazione Regione Abruzzo n. DPE016/204 del 26.09.2023 e relativo verbale di conferenza dei servizi **NON NOTI**
- del parere ARPA del 06/06/2025 prot. Regione Abruzzo 237599 sulla Valutazione ex ante (all.10);
- comunicazione della regione Abruzzo (Prot. 0399882 del 29/09/2023) agli enti di deposito del progetto da parte di ARAP (all.11);
- dell'avviso al pubblico della Regione Abruzzo di avvio della prima fase pubblica delle osservazioni del 27/12/2023 (all.12);

- della nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519042 (all.13) inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519070 (all.14) agli enti sull'avvio della fase pubblica;
- dell'avviso del 19/02/2025 (prot.65953) della Regione (all.15) di avvio della seconda fase pubblica per le osservazioni;
- della nota prot. 65986 del 19/02/2025 della Regione Abruzzo (all.16) inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 09/05/2024 prot.0191544 (all.17);
- della nota della Regione Abruzzo del 27/11/2024 prot. 0458325 (all.18);
- di tutti i verbali, convocazioni e determinazioni assunte nell'ambito delle conferenze dei servizi relative alla procedura PAUR, del 18/03/2025 (verbale contenuto nel prot.113939 di trasmissione all.19), del 13/06/2025 (verbale contenuto nel prot.0250154 di trasmissione all.20) nonché del verbale della "riunione di aggiornamento" della seconda seduta della Conferenza dei servizi, con verbale trasmesso con nota prot.254472/25 del 18/06/2025. all.21)
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI RICORRENTI

L'Associazione Forumambientalista ODV è riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, ex art. 13 della L. n. 349/1986, come soggetto portatore di interessi diffusi in materia ambientale, con D.M. del 31.5.2007 e con successivo D.M. del 28.7.2023 (all.22).

L'Associazione SALVIAMO L'ORSO ONLUS è riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, ex art. 13 della L. n. 349/1986, come soggetto portatore di interessi diffusi in materia ambientale, con D.M. del 7.10.2019 (all.23).

Ai sensi dell'art. 18 della medesima legge, le associazioni così riconosciute sono legittimate ad agire in giudizio per la tutela dell'ambiente e per l'annullamento di atti lesivi dell'equilibrio ambientale. La legittimazione è rafforzata dal coinvolgimento diretto degli ambiti territoriali oggetto del procedimento autorizzativo in questione e dall'interesse statutario delle associazioni alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente e della risorsa idrica, come nel caso di specie.

Il progetto impugnato incide sensibilmente sull'ecosistema della Piana del Fucino e dei Comuni interessati, mediante captazioni da sorgenti e pozzi, accumuli e prelievi in potenziale contrasto con i principi della sostenibilità ambientale. Le predette Associazioni hanno pertanto piena legittimazione ad agire, quali soggetti qualificati a rappresentare interessi collettivi e diffusi a livello nazionale e regionale.

Inoltre, l'associazione Salviamo L'Orso ha sede nella Regione Abruzzo e ha come scopo a livello statutario (all.24) la salvaguardia dell'equilibrio ecologico dell'area appenninica, anche ai fini della tutela dei grandi mammiferi. Come si vedrà, sono molteplici le problematiche ambientali sollevate dal progetto, ad esempio sulla connettività ecologica in senso ampio lungo la Valle del Giovenco nonché sulla questione, visto che il progetto di cui si parla ne è parte costituente e propedeutica, relativa all'alterazione della Conca di Amplero, uno dei luoghi più importanti per l'Orso bruno marsicano.

Gli scopi statuari dell'associazione Forum Ambientalista (all.25) consistono, tra l'altro, nella salvaguardia degli equilibri ecologici, nella difesa dei beni comuni dell'umanità, negli interventi finalizzati all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Rewilding Apennines è un'associazione del Terzo Settore (ETS) che ha come scopo statutario (all.26), tra gli altri, *“La promozione, sviluppo e gestione di iniziative e progetti finalizzati a favorire il recupero in un migliore stato di conservazione degli ambienti naturali e semi naturali e della fauna e flora selvatiche”*. Un progetto come quello in esame altera profondamente la conservazione degli ambienti in questione. L'associazione ha un interesse diretto in quanto, con propri fondi (ben 157.050 euro), ha recentemente realizzato, dopo l'approvazione da parte degli Enti che ne hanno sancito la rilevanza ambientale, un importante progetto di riqualificazione e rinaturalizzazione proprio del Fiume Giovenco a monte di Pescina finalizzato al miglioramento della connettività ecologica. Il progetto ha avuto ampia eco sia sulla stampa, anche nazionale, (all.27) sia presso la comunità locale, con organizzazione di numerosi incontri e convegni (all.28, 29, 30 e 31). Il raggiungimento degli obiettivi del progetto dell'associazione, ad esempio, la connettività ecologica monte-valle, è messo a rischio a causa del prelievo idrico dal Fiume Giovenco reso possibile dagli atti qui impugnati, con conseguenze anche sul notevole investimento effettuato. Il radicamento sul territorio interessato dal progetto e sul fiume Giovenco è dimostrato ulteriormente dall'iniziativa di coinvolgimento attivo della popolazione nelle attività di salvaguardia e pulizia dai rifiuti (all.32). Infine, uno dei principali focus di attività dell'associazione, con rilevanti investimenti in termini di impegno dei volontari e delle risorse economiche impiegate, è la tutela dell'Orso bruno marsicano (all.33); il progetto qui contestato rischia di essere un passaggio irreversibile per la realizzazione del progetto complessivo che prevede la completa alterazione di luoghi più importanti in assoluto per la specie come la Conca di Amplero, vanificando quindi gli sforzi profusi dall'associazione.

FATTO

Con istanza datata 07/02/2023, non nota, che risulta acquisita dal Genio Civile L'Aquila con prot. n.49528 del 08/02/2023 il Consorzio di Bonifica Ovest (*breviter*, “Consorzio”) ha chiesto il rilascio

di una concessione per la derivazione di acqua sotterranea, superficiale e da sorgente, ad uso irriguo per il Fucino.

Con nota prot. n. 319174 del 25/07/2023, il Servizio Procedente ha indetto la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. n. 241/1990 (non nota).

L'ARTA Abruzzo (ora ARPA), con la nota Prot. n. 46708/23 (non nota) rilasciava parere negativo alla Valutazione Ex Ante del progetto sui rischi ambientali per le acque superficiali e sotterranee.

Con Determina n. DPE016/204 del 26/09/2023, non nota, prot. n. 396595 della Regione Abruzzo del 28/09/2023 il Servizio ha inopinatamente concluso con esito positivo la conferenza decisoria per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica in favore del Consorzio di Bonifica Ovest di cui all'istanza dell'08/02/2023.

La Regione Abruzzo (Prot. 0399882 del 29/09/2023) (all.11) comunicava a vari soggetti ritenuti interessati che il 26/09/2023, l'ARAP - Azienda Regionale delle Attività Produttive- e non già il Consorzio di Bonifica, aveva presentato istanza (non nota) di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, per il progetto di "*Realizzazione rete irrigua a pressione della intera Piana del Fucino – Masterplan PSRA/52*", chiedendo, oltre alla V.I.A. e alla V.Inc.A., anche il rilascio della concessione di derivazione di acque superficiali, sotterranee e da sorgente per tale rete.

Il progetto, localizzato nella Piana del Fucino, interessa i territori comunali di Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco e in verità anche quelli di Avezzano e Luco dei Marsi, posti nella parte occidentale della piana. Esso prevede captazioni da sorgenti, pozzi e fiume Giovenco, la posa di circa 205 km di condotte, la costruzione di impianti di sollevamento e due sistemi di accumulo di limitata capacità, su una superficie irrigua di circa 5.200 ettari sui 13.000 dell'intera Piana., tra cui i soli comuni di Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco, con l'omissione dei comuni di Avezzano e Luco dei Marsi e l'avviso di deposito del progetto per le eventuali richieste di integrazioni.

L'ARAP (prot. Regione Abruzzo 0434867 del 24/10/2023) (all.34) precisava però che il suo ruolo "*nell'iniziativa è quello di Soggetto Attuatore di una Convenzione di **sola progettazione** per conto della Regione Abruzzo*" (neretto nostro, ndr)

Nonostante ciò, la Regione Abruzzo (nota Prot. 0442022 del 30/11/2023) (all.35) chiedeva alla sola A.R.A.P. di integrare la documentazione;

Successivamente interveniva il Consorzio di Bonifica ovest (prot. Regione Abruzzo 0451453 del 7/11/2023) (all.36) sostenendo che "*ai fini del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06, **tutta la documentazione si deve intendere come presentata dal Consorzio stesso in quanto titolare della richiesta di Concessione.** L'ARAP costituisce il soggetto co-attuatore dell'intervento individuato con D.G.R. 402 del 25/06/2016. Per quanto sopra il*

Consorzio provvederà entro i termini di cui al citato art. 27 bis a trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Servizio V.A. e a revisionare i modelli dell'istanza di PAUR inviati in data 29/9/2023. Pertanto, all'interno del PAUR dovrà essere rilasciato anche il titolo concessorio di cui alla richiesta del Consorzio del 07.02.2023 prot. n. 222".

Il Consorzio interveniva ulteriormente il 14/11/2023 (prot. Regione Abruzzo 0463153 del 14/11/2023) (all.37) con una lettera con cui proponeva per il provvedimento di V.I.A. una durata di 7 anni.

Il 27/12/2023 la Regione sulla *home page* della V.I.A. dava avviso al pubblico (all.12) dell'avvio della fase di 30 giorni per le osservazioni per il PAUR. Inviava le note Prot.519042 (all.13) e 519070 (all.14) agli Enti ritenuti interessati, anche per la pubblicazione dell'avviso sugli albi pretori dei Comuni (Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco), omettendo ancora quelli di Avezzano e Luco dei Marsi.

Durante la fase pubblica, pervenivano il 22/01/2024 le osservazioni della S.O.A. (all.38) e il 16/02/2024 del gruppo consiliare Libertà e Azione di Pescina (all.39), che evidenziavano pesanti lacune e incongruenze.

Il 27/02/2024 il Consorzio e ARAP in due diverse note, Prot.86031 (all.40) e 86037 (all.41) depositavano le proprie controdeduzioni a una parte delle osservazioni.

Il 29/02/2024 il Comitato V.I.A. rilasciava il giudizio 4161 di "rinvio" (all.8) con richiesta di integrazioni documentali e approfondimenti, relativi alla consistenza della risorsa derivabile, ai pozzi P06 e P20, all'impatto sulle risorse potabili, all'interferenza con il c.d. Impianto irriguo di Pescina, al DMV delle sorgenti, alla gestione delle terre e rocce da scavo, integrazioni da depositare entro 30 giorni.

Il 7/3/2024 (prot. 0101634) (all.42) il Servizio V.I.A. della Regione inviava la richiesta di integrazioni ad ARAP e Consorzio assegnando "*un termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente*" per il deposito delle stesse, chiarendo altresì che il progetto sarebbe stato **automaticamente archiviato qualora non fosse stato rispettato tale termine** e che si poteva accedere, tramite richiesta motivata, a una sospensione dei termini "*fino a 180 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa*".

Il 25/03/2024 (prot. regione 128002) (all.43) ARAP e Consorzio depositavano richiesta di sospensione dei termini per una durata di 180 giorni.

Il 04/03/2024 (prot. Regione 94763, all.44) l'ARTA (ora ARPA) depositava un secondo parere sulla Valutazione Ex Ante, richiamando il precedente parere negativo e rilevando numerosissime criticità relative ai dati relativi sia alle acque superficiali che a quelle sotterranee.

Con nota prot. regionale 161675 del 18/04/2024 (non nota) ARAP e Consorzio richiedevano un ulteriore differimento.

La Regione Abruzzo, con nota del 09/05/2024 prot.0191544, (all.17) pur evidenziando che il termine era fissato al 3/10/2024 e che non era possibile *"in linea generale, sospendere sine die i procedimenti amministrativi"*, viste le motivazioni addotte e la documentazione tecnica, concedeva inopinatamente fuori dalle previsioni di legge *"un differimento di ulteriori 60 gg rispetto al termine su indicato, ricordando che la riattivazione avverrà automaticamente con la presentazione delle integrazioni richieste"* aggiungendo anche che *"qualora si ritenesse non sufficiente detto ulteriore termine, si chiede ai proponenti di indicare una tempistica ragionevole"*.

Il 25/11/2024 con nota prot. regionale 0454629 (all.45) ARAP e Consorzio chiedevano quindi un ulteriore differimento dei termini per le integrazioni al 31/01/2025.

Il 27/11/2024 (prot. 0458325) (all.18) il Servizio VIA riscontrava la richiesta concedendo il rinvio con questa motivazione: *"Viste le motivazioni addotte alla richiesta di proroga, con la presente si concede il differimento richiesto, ricordando che la riattivazione avverrà automaticamente con la presentazione delle integrazioni. In merito alla perentorietà dei termini conclusivi della Conferenza di Servizi di cui al comma 7 dell'art. 27-bis, si precisa infine che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis Consiglio di Stato Sez. V 1239/2016), la stessa debba essere considerata, in realtà, di natura meramente ordinatoria, attesa l'insita tutela dell'interesse legittimo dei proponenti alla favorevole adozione del provvedimento che, allo stato, non è consentita per la necessità di fornire la documentazione così come richiesta con ns. nota prot.n. 101634 del 07/03/2024"*.

Il 27/12/2024 veniva pubblicato sulla G.U. 302 il DPCM 17 ottobre 2024 di adozione del *"Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)"*. Nell'allegato 1 è ricompreso il progetto *"Realizzazione delle rete irrigua in pressione dell'intera piana del Fucino – I lotto"*. Il soggetto proponente è indicato nell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. Il soggetto attuatore è esclusivamente indicato in A.R.A.P. (all.46).

ARAP e Consorzio a più riprese depositavano documentazione integrativa: il 31/01/2025 con prot. Regione 37134 (all.47) e 37648 (all.48); il 03/02/2025 (prot. Regione 39603 (all.49); il 12/02/2025 prot. Regione 56666 (all.50) e prot. Regione 56582) (all.51);

Il 19/02/2025 la Regione comunicava (prot. Regione 65953) (all.15) l'avvio di una nuova fase pubblica della durata di 15 giorni per le osservazioni. Tale avviso non veniva però pubblicato sulla *home* dedicata ai progetti di V.I.A. come avvenuto per la prima pubblicazione ma esclusivamente sulla pagina *web* dedicata al progetto; con nota prot. 65986 del 19/02/2025 (all.16) chiedeva ai comuni di Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco, escludendo sempre Avezzano e Luco dei Marsi, di provvedere a pubblicare l'avviso sull'albo pretorio.

Nel periodo non giungevano osservazioni nei termini.

Il 10/03/2025 l'Associazione Acqua Bene Comune (prot. regionale 96938) (all.52) contestava:

1) le modalità di pubblicazione, rilevando *“una sostanziale e grave lesione del diritto all'informazione e partecipazione nel procedimento.”*

2) la tempistica e i contenuti progettuali sotto diversi aspetti ambientali:

-violazione dei termini temporali per il deposito delle integrazioni;

-mancanza di reale disponibilità idrica;

-mancanza di titoli concessori;

-necessità di inquadrare il procedimento in una VIA in "sanatoria" e "postuma" per molte delle opere previste in quanto già abusivamente realizzate e gestite.

Il 12/03/2025 interveniva anche Il Martello del Fucino (prot. regione 100691) (all.53) contestando la doppia intestazione del PAUR a Consorzio e ARAP e diversi aspetti nella documentazione progettuale;

Il 13/03/2025 il Comitato V.I.A. che, dopo aver audito Alfonsino Scamolla, consigliere comunale del Comune di Pescina, che depositava osservazioni a verbale, rilasciava il giudizio 4497 (all.9) con cui richiedeva ulteriori integrazioni, da depositare nel termine di 15 giorni, ai proponenti:

-eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute e alle dichiarazioni verbalizzate;

-perfezionamento del piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo.

Il 17/03/2025 (prot. Regione 107813) (all.7) l'Ente Parco nazionale d'Abruzzo rilasciava parere favorevole nella procedura di V.Inc.A.;

L'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale il 18/03/2025 (prot. Regione 109482) (all.6) rilasciava parere favorevole, evidenziando allo stesso tempo l'inattendibilità dei dati contenuti nello S.I.A. e la necessità di elaborare un modello di bilancio Idrologico, idrico, idrogeologico del Fucino;

Il 18/03/2025 si riuniva la prima conferenza dei servizi come da verbale (all.19).

Il 28/03/2025 ARAP e Consorzio depositavano (note prot. Regione 128229, 128292, 128418 e 129015: allegati 54, 55, 56 e 57) le integrazioni richieste del Comitato V.I.A., e le controdeduzioni al consigliere comunale e alle osservazioni dell'Associazione Acqua Bene Comune.

Il 3/04/2025 (prot. Regione 139967) (all.58) la S.O.A. depositava una dettagliata nota in cui si evidenziavano numerose incongruenze nel procedimento, violazioni di legge, omissioni nonché numerose dichiarazioni che apparivano non veritiere contenute nella documentazione progettuale.

Interveniva l'ass. Appennino Ecosistema (prot. Regione 0149843 del 09/04/2025) (all.59) segnalando la presenza in una delle aree interessate dal progetto di specie e habitat di rilievo comunitario, non riconosciute nel S.I.A..

Il 6/5/2025 l'ass. Acqua Bene Comune effettuava un accesso agli atti presso gli uffici regionali del servizio Genio civile circa le concessioni realmente in possesso del Consorzio rispetto a quelle

richieste nel PAUR, rinvenendo documenti utili al procedimento e accertando l'assenza di numerose autorizzazioni/concessioni pregresse nonché un generale disordine amministrativo, anche per il pagamento dei canoni.

Solo il 13/05/2025 ARAP e Consorzio (prot. Regione 196927) (all.60 e all.61), depositando integrazioni "spontanee", ammettevano, tra l'altro, l'esistenza di prelievi abusivi in quanto mai autorizzati da diversi dei pozzi. Inoltre, depositavano una nuova versione, la terza, della Valutazione *ex ante* (all.62).

Il 21/05/2025 (prot. Regione 210177) (all.63) l'ass. Acqua Bene Comune inviava un esposto in cui denunciava, con documenti raccolti durante l'accesso agli atti del 6 maggio, gravissime irregolarità e plurime violazioni di legge, con "*addirittura situazioni di abusivismo con relativo danno erariale per decine di milioni di mc di acqua dal 2006 ad oggi*"; nonché ulteriori dichiarazioni che apparivano non veritiere, lamentando lo sviamento dell'intero procedimento e lo stravolgimento del rapporto con il pubblico e degli enti stessi. Infine, rilevava l'esistenza di studi commissionati dal Consorzio all'Università di L'Aquila per la predisposizione proprio del bilancio idrologico della piana del Fucino, mai depositati nel procedimento di PAUR.

Il 29/05/2025 il Comitato V.I.A rilasciava il giudizio n° 4579 (all.3) di parere favorevole alla V,Inc.A. e alla V.I.A. con un'unica prescrizione relativa al Piano di Monitoraggio Ambientale con il monitoraggio del rispetto del DMV del Giovenco, della portata per i "Comprensori fuori Fucino", dei livelli piezometrici e della portata istantanea dei pozzi, della portata delle sorgenti, con sistemi di controllo che garantiscano i rilasci, un sistema di controllo automatico che garantisca di privilegiare l'utilizzo delle acque superficiali, quando disponibili, rispetto a quelle sotterranee, il monitoraggio *ante operam* dell'effettiva presenza, in corrispondenza della sorgente Boccione, dell'Habitat 91E0* e, in caso di presenza, il monitoraggio *post operam* per almeno 5 anni".

Inoltre, comminava ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 152/06 (VI.A. "postuma" e "in sanatoria") la sanzione amministrativa pari ad € 35.000.

Il 6/6/2025 l'ARPA (prot. Regione 0237599) (all.10) rilasciava il parere sull'ultima versione della Valutazione *ex ante* proposta dai proponenti, evidenziando, anche ai fini della valutazione degli altri Enti, ulteriori rilevanti criticità.

Il 12/06/2025 (prot. regionale 0246575) (all.64) interveniva il Consorzio Acquedottistico Marsicano che evidenziava il fatto che i pozzi inseriti nel progetto "*con ogni probabilità attingono dalle medesime falde da cui attingono i pozzi gestiti dal CAM*" esprimendo quindi preoccupazione sul fatto che potessero insorgere problematiche e disservizi nell'uso della stessa risorsa idrica anche per gli aspetti idropotabili, chiedendo quindi priorità in caso di "*cedimento del livello di falda*" all'approvvigionamento idropotabile.

Il 16/06/2025 (prot. regionale 0250154) (all.20) veniva trasmesso agli Enti il verbale della seconda riunione della conferenza dei servizi del 13/06/2025.

Il 18/06/2025 (prot. regionale prot.254472/25) veniva trasmesso il verbale della “riunione di aggiornamento” della seconda seduta della Conferenza dei servizi del 18/06/2025 (all.21);

Il 18/06/2025 la Regione Abruzzo emanava i due provvedimenti finali del procedimento:

- a) Determinazione Regione Abruzzo n. DPC002/17 del 18/06/2025 di rilascio del PAUR (all.1).
- b) Determinazione Regione Abruzzo n. DPC017/126 del 18/06/2025 di concessione acque con relativo disciplinare (rispettivamente all.4 e all.5).

Peraltro, come già avvenuto per l’avviso dell’avvio della seconda fase pubblica delle osservazioni, il provvedimento di PAUR è stato pubblicato sul portale V.I.A. regionale, ma non nella cronologia degli avvisi in *home page*, bensì soltanto nella scheda del progetto, in violazione delle regole sulla pubblicità (all.65).

Il PAUR comprende anche il provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) e il rilascio delle concessioni di derivazione da acque superficiali e sotterranee. Tuttavia, non sono stati coinvolti nel procedimento i Comuni di Avezzano e Luco dei Marsi, ove si trovano taluni pozzi, né sono stati pubblicati avvisi nei relativi Albi Pretori, in violazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e della L. 241/1990.

Inoltre, è mancata un’adeguata analisi delle alternative progettuali, come prescritto dall’art. 22, comma 3, lett. d), del D.lgs. 152/2006, né è stata fornita risposta alle osservazioni critiche pervenute, evidenziando gravi carenze istruttorie riguardanti il fabbisogno idrico, la compatibilità con i dati climatici, la reale consistenza della risorsa idrica presso il Fiume Giovenco e nel corpo idrico sotterraneo del Fucino, i contenuti addirittura *per tabulas* non veritieri sia nello S.I.A. che in altri documenti rilevanti, e l’assenza di valutazioni cumulative con altri interventi previsti, come l’invaso di Amplero, che vengono surrettiziamente programmati. L’emersione dal “nero”, cioè da prelievi abusivi e incontrollati, che pure era auspicabile in forma ordinata e trasparente, con piena ammissione delle criticità del sistema, non può invece surrettiziamente portare ad aumentare i prelievi e le pressioni già insostenibili sui corpi idrici, utilizzando pure una rappresentazione della realtà fuorviante o addirittura non veritiera.

Alla luce di tali circostanze, le associazioni ricorrenti impugnano i provvedimenti suindicati per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione art. 27-bis comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.

L’art. 27-bis c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che “*La Regione convoca una conferenza di servizi [...] alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi richiesti. La conferenza si svolge in modalità sincrona, con la partecipazione di tutte le*

amministrazioni interessate, incluse quelle potenzialmente coinvolte in relazione alla localizzazione del Progetto”.

La Regione da un lato ha inteso coinvolgere alcuni comuni (Celano, Trasacco, Pescina, Celano, Ortucchio, Lecce dei Marsi, San Benedetto dei Marsi) in cui vi sono alcuni pozzi e captazioni ma ha illegittimamente escluso, fin dall'avviso di deposito della documentazione per il PAUR e da tutta la corrispondenza successiva, compreso l'avviso al pubblico da pubblicare sull'albo pretorio, i Comuni di Avezzano e Luco dei Marsi dove pure insistono le stesse tipologie di opere degli altri Comuni, in particolare i pozzi P01 (Avezzano) e i pozzi P16, P17 e P18 (Luco dei Marsi), con portate assai rilevanti, come da tabella 10.3 a pag. 363 dello S.I.A. (all.66).

Tra l'altro, sempre nello S.I.A. si leggeva a pag.372 che “*Le captazioni di acque sotterranee previste nell’ambito del progetto “Realizzazione rete irrigua in pressione dell’intera piana del Fucino” interesseranno manufatti già esistenti e in funzione, così come quelle relative a pozzi utilizzati per irrigare altri comprensori.*” oppure, a pag.7 che “*Il presente SIA, con le valutazioni in esso contenute e riferite a tutti i punti di prelievo indicati nella richiesta di autorizzazione del Consorzio, estende la valutazione degli impatti a tutte le fonti di approvvigionamento, ovvero sia a quelle riguardanti le opere di captazione previste dal progetto che a quelle relative ad altri comprensori.*”

Nello stesso giudizio conclusivo di V.I.A. 4579 (all.3) si legge testualmente che le fonti idriche oggetto del procedimento sono relative “*sia a quelle riguardanti le opere di captazione previste dal progetto della rete di distribuzione, che a quelle relative ad altri comprensori irrigui della piana del Fucino;*” (neretto nostro, ndr).

Inoltre, tali pozzi ricadenti nei comuni di Avezzano e Luco dei Marsi sono inclusi nel provvedimento concessorio (all.4).

Si pensi, poi, che sono stati coinvolti (allegati 11, 13 e 16) finanche associazioni di categoria (Coldiretti ecc) che certamente non possono avere la stessa rilevanza di un ente istituzionale quale un Comune.

Pertanto, si riscontra una palese ed inequivocabile violazione della legge sulla partecipazione degli Enti che avrebbero dovuto valutare gli atti assieme agli altri.

2) Violazione Art. 27-bis comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e artt. 7 e 8 L. n. 241/1990.

La – illegittima – esclusione dei comuni di Avezzano e Luco dei Marsi ha comportato anche un evidente e altrettanto illegittimo difetto di pubblicazione per il pubblico di quei medesimi Comuni, in quanto l’art. 27-bis c. 4 Cod. Amb. impone che dell’avviso al pubblico “*è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate*”.

Non si tratta di un aspetto secondario, in quanto la norma specifica che *“tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.241.”*

Tra l'altro, a peggiorare la situazione, nell'avviso al pubblico del 27/12/2023 (all.12) tra i titoli richiesti per il PAUR - in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 27-bis (*“L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti”*) compare la dicitura *“Concessioni di derivazione di acque superficiali e sotterranee per sistema irriguo del Fucino”*. Il sistema irriguo a pressione del progetto riguarda esclusivamente la parte orientale dello stesso e, come risulta dalle stesse tabelle del proponente contenute nello S.I.A. (all.66) (pag.363), è alimentato esclusivamente, in via ordinaria o straordinaria dai pozzi ivi indicati con l'asterisco nelle prime due colonne. Invece i pozzi P1, P14, P15, P16, P17 e P18 non sono utilizzati per la rete irrigua ma alla fine risultano inclusi nel PAUR. Pertanto, l'avviso era pure se non fuorviante quanto meno poco chiaro.

E' stato dunque violato il diritto alla partecipazione nei procedimenti di V.I.A.

3) Violazione dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.lgs.152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Omesso esame di alternative progettuali.

Una procedura di V.I.A. - secondo quanto prevede il comma 3 dell'art. 22 del D.lgs.152/2006 - deve obbligatoriamente prevedere l'analisi delle alternative progettuali possibili, oggettiva e comprensiva di relativi approfondimenti tecnici. Nell'allegato VII *“Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 D.lgs.152/2006”*, il punto 2) così recita *“Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato”*.

L'ISPRA, nelle Linee guida *“Valutazione di Impatto Ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”* del 2020 (all.67) ha chiarito che deve essere fornita un'analisi sufficientemente dettagliata e a scala adeguata delle ragionevoli alternative, per ogni tematica ambientale coinvolta, per quanto concerne gli aspetti tipologici-costruttivi e dimensionali, di processo, dell'uso delle risorse, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio. Per ognuna delle ragionevoli alternative andrebbe individuata l'area di sito e l'area vasta e la scelta della migliore alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell'impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili, che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni

alternativa proposta (ad esempio, mediante punteggi per impatti e benefici per confrontare le performance).

Tutto ciò non si rinviene nello S.I.A. (all.66), sotto diversi aspetti.

sub a) variante rispetto al progetto generale dell’Autorità di Bacino.

Nello S.I.A. (all.66), pag.15, i due proponenti ammettono di aver cambiato – e già qui non si comprende a che titolo - il progetto generale dell’Autorità di Bacino del 14.9.2018 in cui *“l’unica risorsa idrica è quella del Giovenco, accumulata nella vasca di compenso annuale di Pescina, e poi distribuita tramite l’impianto premente di Borgo Ottomila ad una superficie di circa 3.500 ha. Nel progetto ARAP - CBO, invece, le risorse idriche sono, oltre a quella del Giovenco, le acque superficiali delle sorgenti Restina e Boccione, da accumulare in parte in due vasche di compenso giornaliero ed in parte da distribuire, tramite impianti prementi, su una superficie topografica di circa 6.109 ha, corrispondenti ad una superficie irrigua di circa 5.315 ha.”*

Qui termina il riferimento a quel progetto, e non vi è alcuna analisi sul perché quell’alternativa progettuale, pure addirittura promossa dall’Autorità, dovesse essere abbandonata a favore dell’ipotesi progettuale poi depositata e approvata, del tutto diversa.

Eppure, a mero titolo di esempio e per mero tuziorismo, visto che la violazione della norma è in radice, la vasca di compenso annuale di Pescina avrebbe potuto accumulare acqua nei periodi invernali quando il fiume Giovenco è in regime di morbida, certamente con minore impatto rispetto a una captazione estiva, svolgendo anche una funzione di regolazione delle piene come cassa di espansione e agendo positivamente sul rischio idrogeologico, vista la capacità di accumulo 20 volte maggiore delle vasche del progetto approvato.

Lo stesso Comitato V.I.A. nel giudizio 4579 (all.3) ricordava che *“il progetto curato dall’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale, datato 14/09/2018... prevede oltre alla realizzazione della rete irrigua a pressione, anche la realizzazione della cassa di espansione posta a difesa idraulica delle piene del Fiume Giovenco”*.

Ovviamente, non è questa la sede per esaminare queste alternative ma l’esempio rende chiara la gravità dell’elusione dell’analisi delle alternative progettuali – non solo quella della vasca di compenso ma anche di eventuali altre, ivi comprese quelle che si distaccano dal progetto complessivo dell’Autorità che come vedremo comprende, come si vedrà, un intervento distruttivo della Zona Speciale di Conservazione “Parco Nazionale d’Abruzzo” - da parte dei proponenti e della Regione.

Sub b) fabbisogno idrico.

Nello S.I.A. (all.66) si legge a pag.15 *“La stima del fabbisogno irriguo mensile massimo relativo all’intera piana del Fucino, circa 13.000 ha, pari a circa 8.900.000 m3. Il nuovo sistema di alimentazione in progetto interessa circa 5.200 ha di superficie irrigua. Per tale area il fabbisogno*

idrico mensile massimo stimato, considerato in maniera cautelativa tramite un coefficiente di sicurezza, è pari a circa 4.100.000 m3.”

Anche in questo caso vi è un rilevante difetto di istruttoria rispetto all’analisi delle alternative progettuali, in quanto il cosiddetto fabbisogno non è certo un numero assoluto da considerarsi un’invariante essendo stato calcolato con uno studio agronomico che ha considerato il fabbisogno idrico di 5 colture attualmente coltivate, tra cui quella del Mais che è notoriamente una coltura molto idro-esigente, come se:

- a) le colture non fossero variate nel tempo nello stesso Fucino;
- b) in piena crisi climatica in atto la UE non avesse imposto agli stati membri piani di adattamento e mitigazione che ovviamente comprendono la modifica delle tipologie di colture e relative varietà.

Si consideri che l'art. 21 del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 impone espressamente che "*Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica...*" e non viceversa!

L'art. 12 -bis comma 2 del medesimo R.D. n. 1775/1933 recita "*I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle **possibilità di risparmio**, riutilizzo o riciclo delle risorse...*".

L’omessa analisi delle alternative su questo aspetto è ancora più evidente e stridente rispetto a quanto richiede la norma in quanto nelle osservazioni alla prima pubblicazione l’ass. S.O.A., aveva sollevato proprio questa questione (punto "7" dell’osservazione) (all.38) "*Alternative Nell'analisi delle alternative da un lato è necessario imporre l'introduzione di colture meno idro-esigenti e, qualora la disponibilità, a seguito dei necessari approfondimenti, risulti ancora insufficiente, anche di lasciare a riposo campi, anche come misura agro-ambientale (compresa quella di ricarica della falda), fino a raggiungere una superficie di terreno coltivato realmente compatibile con la disponibilità idrica*" senza però ottenere alcuna risposta nel merito. Infatti, nelle controdeduzioni (prot. Regione 86037 del 27/02/2024 (all.41) non si rinviene neanche un accenno a questo punto. Né si rinviene alcun passaggio di critica, in un senso o nell'altro, nei giudizi V.I.A.

Appare sconcertante che in una sede di V.I.A. non si dia alcun seguito a plurime raccomandazioni provenienti da scienziati, enti ed istituzioni europee e, soprattutto, dalla "*Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici*" approvata oltre dieci anni or sono dal Ministero dell’Ambiente con Decreto CLE prot.86/CLE del 16/06/2015 (all.68), per dare seguito alla Strategia EU 2013. A pag.137, tra le azioni di tipo infrastrutturale nel settore d’azione delle "*Risorse idriche*" si prevedono, tra le azioni settoriali, testualmente proprio "*azioni in altri settori che permettono di ottimizzare/diminuire l’uso della risorsa (ad es. in agricoltura: **uso di nuove culture meno idro-esigenti...**)*". Idem per il settore d’azione "*Desertificazione, degrado del territorio e siccità*".

Dalla strategia è stato desunto il Piano nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici approvato il 21 dicembre 2023 con D.M.434 (all.69) da cui emerge l’enorme impatto sulle diverse colture del

cambiamento climatico, con enormi cambiamenti che avverranno in pochi decenni. Un quadro del tutto mutevole che fa emergere la carenza delle analisi alla base del progetto.

Sub c) Presenza di amianto nelle reti attuali e priorità di sostituzione.

Lo studio “*Stato dell’irrigazione in Abruzzo*” (all.70) a pag. 126 tabella 5.27 segnala la presenza, per il Consorzio di Bonifica Ovest, di 24.750 metri di condotte in cemento – amianto nelle reti primarie e secondarie, pari al 52,7% del totale delle reti.

E’ ovvio che, pur potendo tali reti funzionare, in considerazione della pericolosità dell’amianto, della progressiva usura e delle norme sanitarie e ambientali che ne regolano la pianificazione della dismissione, un qualsiasi progetto avrebbe dovuto dar conto della priorità della sostituzione di eventuali condotte realizzate in tale materiale. Nello S.I.A. non è mai nominata la parola “amianto”. Questo sono solo alcune delle alternative che dovevano essere analizzate anche perché una V.I.A. concerne anche questioni socio-economiche e di sanità pubblica che devono essere considerate assieme a quelle ambientali. Nel caso di specie, si presenta alle aziende un progetto che dovrebbe risolvere le problematiche di approvvigionamento idrico. Di conseguenza, le aziende faranno affidamento su di esso, approntando ingenti investimenti che però possono essere facilmente vanificati qualora il progetto non funzioni.

L'analisi delle alternative si imponeva ancor di più in considerazione della durata quarantennale della concessione rilasciata, visto che, per l'appunto, le colture possono (*rectius*, devono) variare e che gli effetti dei cambiamenti climatici saranno sempre più estremi come appunto ribadito dal Piano nazionale.

4) Violazione art. 5 DPR 357/1997, art. 6, § 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE e art.6 comma 7 del D.lgs. 152/2006. La previsione di un invaso nella conca di Amplero.

Il Comitato V.I.A. fonda la propria decisione anche sul fatto che il progetto in esame costituisce parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di un grande invaso nella Conca di Amplero a Collelongo (scrive nel giudizio 4579 all.3: "*Tenuto conto che il progetto....costituisce uno stralcio funzionale del progetto generale redatto dall’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, ora Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, per la realizzazione di una rete irrigua in pressione a servizio dell’intera piana del Fucino, che prevede, tra l’altro, un bacino di accumulo delle acque da realizzarsi nella Conca di Amplero di circa 13,8 Mm³*"; e più oltre "*Richiamata la necessità di dare attuazione nella sua completezza al progetto generale elaborato dall’Autorità di Distretto Appennino Meridionale di concerto con la Regione Abruzzo, completando la realizzazione della rete a pressione per tutto il comprensorio fucense ed attuando quanto necessario affinché l’approvvigionamento idrico sia garantito esclusivamente attraverso la raccolta e l’invaso delle acque superficiali nei periodi di disponibilità idrica;*"). Il progetto attuale costituisce la premessa dell’ulteriore intervento tanto che il Comitato VIA stesso ricorda che così si

minimizza “la necessità di “*dismissione*” di opere quando verrà realizzato l'intervento complessivo progettato dall'Autorità di Bacino”.

Questa impostazione è dirimente, perché pregiudica il futuro, dando il via a una consistente spesa pubblica per realizzare un primo intervento che, ovviamente, dovrà poi essere parte integrante del progetto complessivo pena, in caso contrario, la necessità appunto di dismettere opere.

Di fatto canalizza – è il caso di dirlo - lo sviluppo futuro dei nuovi interventi, in quanto ovviamente non possono che essere coerenti con le scelte fatte ora, considerata la grande mole di risorse pubbliche da spendere.

Peccato, però, che tale progetto complessivo non sia stato mai sottoposto ad alcuna procedura di valutazione ambientale, in primis la V.I.A. (anche se in realtà, trattandosi di molteplici opere, dovrebbe essere considerato alla stregua di un piano, forse era più idonea anche una preliminare V.A.S.) né, soprattutto, la V.Inc.A. (cui devono essere assoggettati i Piani e/o progetti incidenti anche solo potenzialmente sui siti Natura2000), ricadendo la conca di Amplero nella Zona Speciale di Conservazione europea “*Parco nazionale d'Abruzzo*” Codice IT 7110205 (all.71).

Per costante giurisprudenza comunitaria, la V.Inc.A. deve essere svolta in un momento assolutamente preliminare e quando tutte le opzioni sono ancora possibili.

La realizzazione dell'invaso di Amplero costituirebbe la distruzione diretta di una vasta porzione del sito protetto, *habitat* di specie rarissime addirittura prioritarie per la UE come l'Orso bruno marsicano, con incidenza su centinaia di ettari protetti.

Ne consegue che non poteva certo essere giustificato il progetto attuale ponendolo come parte costitutiva di un progetto (o, meglio, piano) più ampio che non è mai stato sottoposto alle verifiche ambientali né al soggetto gestore del Sito, che è l'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Il che comporta anche pesanti illogicità che si riverberano anche sulla potenziale efficacia ed efficienza del progetto di cui qui si discute

Infatti, se pure si dovesse ammettere che tutte le opzioni rimangono realmente aperte, a quel punto si potrebbe materializzare anche la possibilità di una bocciatura del progetto generale durante le successive fasi valutative, comportando una virata a 180 gradi rispetto a quanto oggi definito con il risultato altrettanto irrazionale di aver visto oggi approvare un progetto monco del costo di diverse decine di milioni di euro.

5) Violazione dell'art.22 del D. Lgs.152/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Effetto cumulo. Studio Università dell'Aquila. Violazione art. 12 -bis del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.

La procedura di V.I.A. è stata svolta per verificare la sostenibilità del prelievo e degli utilizzi, prevedendo anche specificatamente il calcolo del c.d. “effetto cumulo” (punto 5 dell'allegato VII del D.lgs.152/2006). Come si vedrà la stessa Autorità di Bacino nel suo parere – sulla cui legittimità

si dirà al successivo motivo 8 - ha rilevato da un lato la mancanza nel progetto “*di un modello di bilancio idrico, idrologico e idrogeologico*” e dall’altro la sua necessità.

Scriva infatti l'Autorità di bacino distrettuale nel proprio parere (all.6): "*Su tali considerazioni la relazione evidenzia che la disponibilità teorica della risorsa è superiore al fabbisogno massimo stimato. Va però segnalato che le suddette considerazioni di bilancio della risorsa **non risultano supportate da un adeguato monitoraggio quantitativo delle risorse idriche e neanche da studi aggiornati di bilancio idrico/idrologico/idrogeologico che tengano conto dei cambiamenti climatici in corso.***" (neretto nostro, ndr). Più oltre: "*Anche se non supportata da adeguati dati di monitoraggio e da conseguenti analisi statistiche/idrologiche, la suddetta tabella indicherebbe una disponibilità totale mensile pari a circa 5.740.000 m3.*"

La stessa ass. S.O.A. al punto 2 delle proprie osservazioni depositate fin dalla prima fase (all.38) aveva sollevato la questione dell'assenza di un Bilancio idrico evidenziando diversi passaggi addirittura sconcertanti dello stesso Studio di Impatto Ambientale (nella sua prima versione per la prima fase pubblica avviata il 27/12/2023).

La S.O.A. stigmatizzava, tra l’altro, che nello S.I.A., nella sua prima versione (all.72) si ammetteva a pag. candidamente che "*Per quanto riguarda i pozzi, non essendo presenti in campo dei misuratori di portata, non è stato possibile riscontrare i valori comunicati dal Consorzio che pertanto sono stati assunti tal quali come dato di progetto. È stata comunque pianificata da ARAP una campagna di misure di portata che prevede l’esecuzione di test di emungimento per la verifica dell’attuale efficienza dei pozzi.*"

E poi a pag.143 dello S.I.A. (questo passaggio è rimasto invariato anche nella seconda versione dello S.I.A. all.66) addirittura si confessava che "*Ad oggi risultano tuttavia carenti le informazioni di base indispensabili per il corretto dimensionamento della rete irrigua in progetto e per la richiesta di concessione di derivazione.*"

Però il progetto è stato comunque redatto e presentato con determinate scelte che si cerca di giustificare *a posteriori*.

D'altro lato, l'art. 12-bis del RD. n.1775/1933 impone che "*nei casi di prelievo da falda **deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.***"

Solo grazie a un accesso agli atti, è emerso che proprio il Consorzio aveva commissionato uno studio all'Università di L'Aquila, prof. Ezio Burri, dal titolo “*Studio sulla valutazione della disponibilità idrica nella Piana del Fucino tramite l’uso di modelli matematici previsionali*”, datato 15/12/2007 (all.73) e allegato alla richiesta del Consorzio del 2007 (All.74) alla Regione per

l'autorizzazione alla perforazione di una serie di pozzi facenti parte proprio del progetto di cui si discute oggi.

Tale studio non solo non è stato mai depositato nel procedimento di PAUR nonostante l'Autorità di Bacino avesse evidenziato la centralità e la necessità di un modello idrologico, tanto da prescrivere la redazione, ma ne sono stati omessi i clamorosi risultati, che pure erano stati oggetto di una pubblicazione dell'ARSSA del 2011 (pure citata – guarda caso solo per altri aspetti marginali – nello S.I.A.).

Tale studio, dopo aver espressamente stimato i prelievi per tutte le utilizzazioni (producendo anche una stima dei prelievi abusivi a scopo irriguo), a pag. 30, circa la disponibilità idrica mensile per l'agricoltura, sia da acque sotterranee che da acque superficiali, afferma che:

*“La probabilità del 50% indica il volume disponibile un anno su due in media....Come si può osservare in maggio si ha una probabilità di avere 15 milioni di mc di acqua disponibile; in giugno tale disponibilità del 50% scende a circa 10 milioni di mc; in luglio un anno su due la disponibilità di soli 7 milioni di mc, mentre **in agosto siamo sotto i 5 milioni, valore che resta praticamente identico in settembre e ottobre.** ... Ogni 5 anni (valore di 80% nel grafico), invece, si può avere almeno un anno particolarmente siccitoso, nel quale a maggio sarebbero disponibili soltanto 10 milioni di mc, in giugno 7 milioni, in luglio 3 e **in agosto soltanto 2 milioni di mc, valori che si confermerebbero anche per settembre e ottobre.** Da questo modello si ricava quindi che la ridotta disponibilità idrica nel Fucino non è un evento “eccezionale” ma statisticamente si può verificare con una probabilità del 20% ovvero un anno ogni 5 in media”* (neretto e sottolineature nostre, ndr).

Orbene, si tenga conto che:

- a) lo studio si riferisce alla disponibilità per l'intera Piana, cioè circa 13.000 ettari, mentre il progetto del PAUR, almeno per la rete irrigua a pressione, si riferisce a meno della metà (5.200 ettari);
- b) la valutazione della disponibilità è comprensiva dell'acqua che comunque non potrebbe essere usata per garantire il Deflusso ecologico/vitale (quindi solo una quota parte dell'acqua considerata disponibile potrebbe andare effettivamente all'agricoltura);
- c) che il proponente del progetto di cui si discute ritiene di aver bisogno per i soli 5.200 ettari di 4,1 milioni di mc/mese di acqua, che sono poi quelli che sono stati concessi (in realtà comprendendo anche alcuni pozzi per altri comprensori irrigui del Fucino). Quindi, adottando lo stesso metodo di calcolo per i 13.000 ettari complessivi del Fucino **servirebbero 10,25 milioni di mc/mese contro i 5 milioni di mc disponibili – per giunta senza considerare i rilasci ambientali - nelle migliori annate!**
- d) che nel frattempo la situazione dell'andamento delle precipitazioni è pure peggiorata rispetto agli anni su cui si basa lo studio del 2007.

Il progetto è quindi fondato su dati del tutto inattendibili, **contando su una domanda assolutamente insostenibile e un'offerta che non può certo essere quella che il proponente e gli Enti approvando il progetto hanno spacciato per esistente e sostenibile.**

La questione è ancor più rilevante alla luce della nota preoccupata del Consorzio Acquedottistico Marsicano che rileva come le falde da cui attinge per garantire il fabbisogno idropotabile sono le stesse (all.64).

La Regione ha completamente omesso tali informazioni né le ha controdedotte una volta che sono state depositate il 21/05/2025 dall'ass. Acqua Bene Comune (all.63) che ne è venuta in possesso solo dopo un accesso presso la stessa Regione, che pure deteneva lo studio da anni; si rende così palese l'inequivocabile difetto di istruttoria da parte della Regione nonché un evidente contenuto fuorviante dello S.I.A.

La stessa associazione sempre nella stessa nota aveva fatto emergere anche l'esistenza della captazione di Avezzano da ben 400 l/s (210 l/s da pozzi artesiani, 130 l/s da pozzi freatici e 60 l/s dal laghetto Pozzone. Tale significativa captazione, mai citata nel S.I.A. ai fini della valutazione dell'effetto cumulo così come tutte le altre utilizzazioni, ha scadenza nel 2037. Infine, come meglio dettagliato nel motivo 20, la stessa ARPA (all.10) ha introdotto fortissimi dubbi sulla reale conoscenza addirittura delle derivazioni presenti lungo l'asta del fiume Giovenco!

Si deduce inoltre l'eccesso di potere per contraddittorietà in quanto i documenti indicati nel procedimento smentiscono i presupposti del progetto illegittimamente assentito.

6) Violazione art. 27-bis comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006. Difetto di pubblicità.

La Regione, a seguito dei – tardivi – depositi delle integrazioni avvenuti tra il 31/01/2025 e il 12/02/2025 (allegati 47, 48, 49, 50 e 51), il 19/02/2019 ha avviato una seconda pubblicazione per la fase pubblica delle osservazioni su tali integrazioni. Il relativo avviso (all.16), però, non è stato pubblicato sull'*home page* del sito regionale della V.I.A. come è avvenuto per il primo avviso di prima pubblicazione, e come avviene per le V.I.A. presso il Ministero dell'Ambiente, ma esclusivamente sulla pagina interna dedicata al progetto, per giunta nascosto in mezzo a decine di documenti progettuali (all.75, *screenshot* della *home page*, e all.76 della pagina del progetto).

Le norme sulla V.I.A. e le stesse Linee guida sulla V.I.A. della Commissione UE individuano nella partecipazione del pubblico uno dei momenti fondamentali della procedura.

I cittadini e le associazioni, esistendo appunto una cronologia degli avvisi sulla *home page* (che a questo punto in realtà assume una funzione di “*specchietto per le allodole*” sviando chi la segue) certo non potevano immaginare che l'avviso venisse invece pubblicato esclusivamente dentro la pagina dedicata al progetto.

A questo punto da un lato non si comprenderebbe l'esistenza di una cronologia per gli avvisi in *home page* e dall'altro si dovrebbe ammettere che, essendo decine i progetti in procedura con solo

15 giorni di tempo per le osservazioni in caso di integrazioni, le associazioni nazionali che hanno un ampio spettro d'intervento quotidianamente dovrebbero aprire, ogni giorno e per anni, tutte le singole pagine dedicate ai progetti in procedura cercando di scoprire, tra decine di documenti, se esiste un avviso per il riavvio della seconda fase pubblica sulle integrazioni.

Il tutto aggravato dal fatto che i comuni di Avezzano e Luco dei Marsi in cui insistono le opere sono stati esclusi per cui neanche sugli albi di quei comuni i cittadini avrebbero potuto apprendere della novità.

Non a caso non sono pervenute osservazioni nel periodo di 15 giorni indicato. Solo a seguito della "scoperta" casuale della cosa da parte dell'ass.Acqua Bene Comune (all.52), a termini ormai scaduti, sono pervenute poche osservazioni (all.53; all.59) rispetto alla rilevanza del progetto che interessa il bene acqua, compresi potenziali impatti sulla disponibilità idropotabile, di un'area dove vivono oltre 100.000 persone.

Ad aggravare l'illegittimità, il fatto che l'associazione che ha scoperto la problematica l'ha pure fatta presente ma ciò non ha comportato la ripubblicazione nelle forme utili ad avvisare realmente il pubblico e a raccogliere quelle osservazioni sul progetto che sono – o, meglio, dovrebbero essere - alla base della dialettica di una V.I.A.

7) Violazione Art. 27-bis comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006. Mancata archiviazione.

Il c.8 dell'art. 27-bis, introdotto nel 2017, stabilisce in maniera inequivocabile che *“Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241”*. Il c.5 dell'art. 27-bis impone l'archiviazione automatica obbligatoria di un procedimento in caso di mancato rispetto dei termini per il deposito delle integrazioni richieste dalla Commissione V.I.A. (secondo la norma, 30 giorni dalla richiesta, con ulteriori 180 giorni in caso di richiesta di proroga per un'unica volta per complessivi 210 giorni).

Nel caso di specie la Commissione prima ha concesso 30 giorni (all.8) e poi l'unica proroga possibile di ulteriori 180, con scadenza il 3/10/2024.

I proponenti hanno omesso di depositare le integrazioni progettuali entro questa data ma non vi è stata alcuna archiviazione.

Come ricostruito in fatto, hanno irrispettamente chiesto un'ulteriore proroga di 60 gg (quindi al 2/12/2024).

I servizi regionali, invece di negare tale dilazione non offrendo la norma alcun margine di discrezionalità, non solo l'ha accordata ma alla fine (all.18) ha addirittura previsto la libertà per i proponenti di depositare in una data scelta a loro piacimento!

Il 25 novembre 2024 (all.45), oltre un mese e mezzo dopo l'ultima data utile di legge, hanno posto in maniera autocratica loro stessi la data del 31/01/2025, quattro mesi oltre il limite massimo consentito dalla legge.

A peggiorare, se possibile, la cosa il fatto che neanche questo termine auto-imposto è stato rispettato, visto che le ultime integrazioni prima della seconda fase pubblica sono arrivate il 12 febbraio 2025 (allegati 50 e 51) e altre ne sono state presentate addirittura fino al 13/05/2025 (allegati 60, 61 e 62)!

Riassumendo, la norma prevede **massimo 210 giorni, compresa un'unica possibile proroga.**

Qui sono trascorsi 342 giorni, con ben tre proroghe, di cui la seconda di 60 gg e l'ultima auto-determinata dal proponente in violazione della norma.

La dirigente regionale, in evidente difficoltà rispetto alla situazione, citava (all.18) l'esistenza di una giurisprudenza "*ante 2016*" favorevole al suo agire, definendo i termini meramente ordinatori, omettendo però il particolare dirimente del fatto che proprio l'anno successivo, nel 2017, il legislatore ha inteso introdurre la perentorietà dei termini temporali. Tanto è che, guarda caso, la giurisprudenza successiva (T.A.R. Sicilia - Catania, n. 474/2025 e altre sentenze ivi citate; C.d.S n.9737/2024) è di conseguenza di tenore opposto a quanto sostenuto dalla dirigente che certo non poteva non conoscere l'innovazione legislativa avvenuta ormai da ben 7 anni.

Non a caso, lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recentemente archiviato una pratica di Enel per omesso deposito delle integrazioni entro i termini indicati (all.77).

8) Illegittimità del parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 11323 del 18/3/2025. Eccesso di potere per manifesta illogicità e lacunosità dell'istruttoria. Violazione art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775.

L'Autorità di Bacino ha espresso un parere favorevole sull'intervento prot. n. 11323 del 18/3/2025 (all.6) palesemente viziato da illogicità e difetto di istruttoria, visto che:

1) ammette che i dati contenuti nel progetto stesso sono addirittura inattendibili ("*Va però segnalato che le suddette considerazioni di bilancio della risorsa non risultano supportate da un adeguato monitoraggio quantitativo delle risorse idriche e neanche da studi aggiornati di bilancio idrico/idrologico/idrogeologico che tengano conto dei cambiamenti climatici in corso.*"; Più oltre "*Anche se non supportata da adeguati dati di monitoraggio e da conseguenti analisi statistiche/idrologiche, la suddetta tabella indicherebbe una disponibilità totale mensile pari a circa 5.740.000 m3.*").

Non si comprende, quindi, come possa esservi una progettazione idonea fondata su dati incerti.

2) Richiede l'elaborazione di bilanci idrici, idrologici e idrogeologici, che però attengono a fasi propedeutiche alla progettazione e all'esame delle opzioni, così come richiede la normativa sulla V.I.A. (e anche la logica).

L'Autorità, secondo quanto prevede l'art. 7 comma 2 del R.D. n. 1775/1933 deve comunicare "il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico,..."

Lo stesso Decreto Direttoriale 29/STA (all.78) del Ministero dell'Ambiente del 13/02/2017 che approva le "Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche" afferma perentoriamente all'Allegato B pag.19 che per la stima del rischio ambientale "I **prerequisiti necessari alla valutazione del rischio ambientale** sono elencati di seguito:

-Conoscenza del modello idrogeologico (numerico o concettuale) che descriva lo schema di circolazione sotterranea delle acque, l'area di ricarica, i limiti idrogeologici, le direzioni del deflusso sotterraneo, i punti di recapito delle acque (sorgenti) e i luoghi di interazione con i corpi idrici superficiali. Il modello dovrebbe rappresentare inoltre i dati e le ubicazioni delle pressioni esistenti. Nella figura 1 sottostante sono mostrati gli elementi di base che il modello concettuale dovrebbe contenere ai sensi del D.lgs.30/09;

-Disponibilità dei dati di bilancio idrico. I dati di base necessari alla valutazione di impatto sono relativi ai volumi annui medi di ricarica dell'acquifero e i volumi dei prelievi;

-Conoscenza e ubicazione delle pressioni esistenti, inclusi i dati sui volumi totali annui (o annui medi) delle acque estratte per i vari usi; tale dato è uno dei parametri della analisi di bilancio idrico di cui al punto precedente".

Come è possibile esprimere un parere di coerenza con un piano e di compatibilità con il bilancio idrico quando si ammette candidamente che i dati contenuti nelle relazioni progettuali non sono attendibili e il bilancio idrico non è stato ancora elaborato? A maggior ragione se la stessa autorità ammette (prescrizione 1 del parere) che stiamo parlando di una "regolarizzazione" (pure necessaria ma con ben diverse modalità e, soprattutto, tenendo realmente in conto i limiti ambientali) di prelievi in larga parte abusivi, privi addirittura dei contatori: quindi una situazione ben lungi da permettere una conoscenza effettiva dello stato dei prelievi della Piana.

Si noti altresì che:

-lo S.I.A. (all.66) non riporta i dati sui volumi estratti per i vari utilizzi (industriale; potabile ecc.);

-esiste un diffuso abusivismo, come ammesso nello studio dell'Università di L'Aquila all. 73 (d'altro lato appunto diversi dei punti di prelievo del progetto già esistenti sono abusivi essi stessi!).

Incredibilmente i documenti tecnici fondamentali per esprimere il parere vengono invece rimandati a una fase successiva, visto che nelle prescrizioni del parere dell'Autorità si impone appunto che "Venga elaborato/aggiornato un modello di bilancio Idrologico, idrico, idrogeologico specifico della Piana del Fucino in grado di evidenziare le reali potenzialità delle fonti di approvvigionamento nelle diverse situazioni di criticità."

Diviene quindi palese l'illogicità del parere favorevole in assenza dei dati fondamentali.

9) Illegittimità del parere dell'Autorità di Bacino prot. n. 11323 del 18/3/2025. Violazione sotto altro profilo dell'art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il PAUR (all.1) ha assegnato n.17 punti di prelievo da pozzo segnalati da P-01 a P-19 (tranne P-06 e P-16), così come indicati nello S.I.A. (all.66) e poi nella stessa determina regionale di concessione (all.4).

Ebbene, il parere dell'autorità di bacino, come si evince chiaramente dalla tabella a pagina 3 (all.6), è relativo esclusivamente a 11 pozzi, mancando del tutto quelli denominati P01, P14, P15, P17, P18 e P19.

Pertanto è un parere parziale, che non ha valutato interamente il progetto.

10) Eccesso di potere per contraddittorietà.

I contenuti e le scelte di un progetto devono essere consequenziali all'obiettivo che lo stesso si pone.

Nel caso di specie, si dichiara che *“L'obiettivo ultimo è quello di una migliore integrazione tra le varie fonti di approvvigionamento, al fine di ridurre drasticamente il prelievo di risorsa dalle falde sotterranee;”* (pag.372 dello S.I.A - all.66).

Una sola riga dopo, però, la drastica riduzione diviene un obiettivo più modesto visto che si dichiara *“non si prevede, infatti, un aumento dell'emungimento rispetto all'attuale.”*

Certo, non avendo i dati di partenza e vista l'assenza ammessa di contatori, con, come si vedrà, l'utilizzo abusivo di pozzi e captazioni superficiali, sono dichiarazioni del tutto prive di significato, così come quelle di pari tenore contenute nel giudizio V.I.A. n.4579 (*“che consentirà di ridurre sensibilmente il fabbisogno”; “verranno privilegiate le fonti di acqua superficiale, sebbene sia stato previsto l'utilizzo anche delle acque provenienti dai pozzi esistenti nelle more della realizzazione del progetto generale;”*) (all.3).

In realtà, alla fine il progetto prevede non solo il mantenimento dello *status quo* **ma addirittura l'aumento dei prelievi da falda.**

Nell'integrazione “spontanea” del 13/05/2025 (all.61), nella tabella di confronto relativa ai pozzi, **i due proponenti parlano di 2.700 l/s autorizzati e 3.270 l/s richiesti,** smentendo così plasticamente ogni possibile ricostruzione circa la diminuzione dell'acqua emunta da pozzo.

Alla fine, la Regione (all.4) concederà prelievi possibili da pozzo per **3.095,60 l/s**, quindi **superiori di quasi 400 l/s a quelli attuali** (stiamo parlando del consumo di acqua pari a quello di una città di 100.000 persone)!

Pertanto, è inequivocabile che il progetto comporta un consistente aumento della quantità di acqua da falda profonda, così cadendo in contraddizione rispetto agli obiettivi dichiarati.

A sviare ulteriormente, il passaggio contenuto sempre a pag. 372 dello S.I.A. (all.66) in cui si afferma *“Inoltre, si precisa che i prelievi andranno a verificarsi soltanto durante la stagione irrigua (aprile-settembre), prevedendo sistemi di accumulo durante i mesi invernali.”*

La sottolineatura e il neretto sono nel testo originale, per evidenziarne l'importanza e sostenere, alcune righe oltre, l'impatto *“non significativo sul sistema delle acque sotterranee”*.

Peccato che non vi sia alcun accumulo durante i mesi invernali previsto dal progetto, sia come richiesta per la concessione del Giovenco sia, anche solo potenzialmente, per l'esiguità delle due vasche di accumulo i cui volumi possono stoccare acque per massimo una giornata di consumi. Lo stesso disciplinare della concessione (all.5) esclude captazioni nel periodo invernale.

Si rende quindi palese la violazione di legge per contraddittorietà nei contenuti dello S.I.A. e del relativo parere favorevole PAUR.

11) Eccesso di potere per travisamento e lacunosità dell'istruttoria di fatto. Inattendibilità dello Studio.

Il S.I.A. deve contenere informazioni e dati veritieri, anche perché altrimenti viene viziato l'intero procedimento, anche per quanto riguarda la dialettica con il pubblico.

Nei propri giudizi finali, compreso il n. 4579 del 29 maggio 2025 (all.3) il comitato V.I.A. sottolinea che *“ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;”*.

Il T.A.R. L'Aquila (sentenza n.187/2025) ha già censurato il Comitato su questo aspetto in quanto è dovere, attraverso un'istruttoria adeguata, vieppiù se vi sono, come in questo caso, dettagliatissime segnalazioni quali quelle pervenute dalle associazioni, verificare la veridicità dei contenuti dello S.I.A. e degli altri documenti depositati.

Già nella osservazione del 3/04/2024 (all.38) la S.O.A. (al punto 1) aveva, sulla base dei contenuti dello S.I.A., avanzato forti dubbi sullo stato delle concessioni per i punti di prelievo citati.

A quel punto, i proponenti sostenevano candidamente che per derivazioni e captazioni da pozzo esistenti da anni, con portate da centinaia di l/s pari a quelle di una città di centinaia di migliaia di abitanti, **non esistevano le relative concessioni!**

A pagina 359 del S.I.A. (all.66) si legge:

*“la concessione di derivazione dal Fiume Giovenco (in località ad est di Pescina) risulta accordata per anni settanta a decorrere dalla data della istanza” prodotta in data 15.01.1947 e assentita con D.M. 1515 del 18.12.1952, **quindi risulta essere scaduta nel 2017”**;*

-non sono presenti le concessioni di derivazione per il Campo pozzi Venere; Pozzo, Sorgente pozzi Boccione; Pozzo, Strada n.17; Pozzo Giovenco (San Benedetto dei Marsi); Pozzo, Strada n.27; Pozzo, Strada n.39; Pozzo, Strada n.40."

Addirittura, ammettono che la captazione dal fiume Giovenco è proseguita post 2017, **addirittura pure in periodi in cui la portata del fiume era al di sotto del Deflusso Minimo Vitale (!)** fissato dal Piano di Tutela delle Acque (210 l/s). Si vedano a tal proposito i dati di prelievo tra il 2022 e il 2024 contenuti nella nota del 28/03/2025 (all.79) inviata a Il Martello del Fucino e alla Regione dai proponenti e non pubblicata tra i documenti del PAUR.

Nella nota del 10/03/2025 (all.52) l'ass. Acqua Bene Comune evidenziava e stigmatizzava duramente tale situazione associandola a danno erariale e a ulteriori violazioni di legge, essendo stati ammessi prelievi abusivi.

A quel punto nella lettera di controdeduzioni del 28/03/2025 (all.55) di risposta all'ass. Acqua Bene Comune, i proponenti:

-rettificavano lo stato del Campo Pozzi Venere sostenendo che, al contrario di quanto affermato da loro stessi nel S.I.A. *"è provvisto di autorizzazione di Derivazione provvisoria con relativi pagamenti dei canoni regolari;"*. Tale atto di autorizzazione non è stato però depositato.

-riferivano che per quelli privi di concessione (Pozzo, Strada n.17; Pozzo Giovenco (San Benedetto dei Marsi); Pozzo, Strada n.27; Pozzo, Strada n.39; Pozzo, Strada n.40.) *"esiste una autorizzazione di ricerca acque sotterranee rilasciata dall'ufficio del genio Civile competente nell'anno 2008 cui ha fatto seguito nel 2009 la comunicazione di fine lavori come previsto nella stessa autorizzazione."* e, **in maniera sibillina**, che tre di questi (*"strada 17, strada 39 e strada 40"*) non sarebbero *"attrezzati"*.

Anche tale autorizzazione non veniva però depositata.

Riepilogando, per 5 pozzi per cui non erano in possesso di concessione (P07, P09, P12, P16 e P17 nella richiesta di PAUR) i proponenti sostenevano che erano **tutti** stati oggetto di autorizzazione **alla sola ricerca** da parte della Regione nel 2008 e che alcuni di essi (P07, P16 e P17) non erano neanche attrezzati (senza specificare cosa intendessero per *"attrezzati"*).

Pertanto, già da questa ricostruzione, già grave, (non essendo mai stata effettuata la V.I.A.) presentata solo dopo l'intervento delle associazioni, come ulteriormente fatto notare dalla S.O.A. nella nota del 03/04/2025(all.58), diverse opere esistenti risultavano del tutto prive di qualsiasi tipo di autorizzazione, per non parlare di concessioni.

In realtà, l'accesso agli atti svolto dall'ass. Bene Comune presso il Genio Civile della Regione il giorno 6 maggio 2025 faceva emergere una situazione se possibile ancor più grave poi riportata nel suo esposto del 21/05/2025 (all.63).

Guarda caso, nel frattempo, il 13/05/2025, sette giorni dopo l'accesso agli atti, i due proponenti ritenevano di inviare una nota (all.60) di “*integrazioni spontanee*” (sic!) in cui si ammetteva che:

1) i detti 5 pozzi erano stati messi immediatamente in esercizio nel 2008. Senza pagamento di canoni, evidentemente, visto che nella stessa nota si sostiene che il canone viene pagato solo “*per i pozzi realizzati ante 2007*”;

2) i pozzi P07, P09, P16 e P17 erano stati autorizzati per mera finalità di ricerca con Determina DC13/107 del 26.05.2008 del Genio Civile regionale ma erano “*entrati subito in funzione*”.

3) per il pozzo P-12, realizzato nell’anno 2006, “*esiste solo la richiesta di ricerca acque sotterranee, inoltrata dal Consorzio alla Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile con nota prot. 377 del 10.03.2006.*”

4) per i due pozzi Venere (P10), nella tabella si fa riferimento, senza allegarla, all'esistenza di una “*Determinazione DNZ/130 del 20/06/2003*”.

Quindi, al contrario di quanto affermato il 28/03/2025 (all.55), non erano 5 i pozzi autorizzati per sola ricerca ma solo 4 con il quinto oggetto di una mera richiesta per ricerca.

Non è finita qui in quanto anche **queste tardive ammissioni appaiono in parte non veritiere e in parte non supportate da documentazione.**

Infatti l'ass. Acqua Bene Comune il 21 maggio (all.63) evidenziava che:

a) nel fascicolo Campo Pozzi Venere non risultava alcuna autorizzazione/concessione né era rinvenibile con una ricerca sul BURA (dove le concessioni dovevano essere pubblicate). Quindi la citata “*Determinazione DNZ/130 del 20/06/2003*” concernente appunto la concessione per questi due pozzi non era tra gli atti del Genio Civile.

b) “*Per il pozzo P12 “Ortucchio – strada 27”, da ben 200 l/s (rientrante quindi tra quelli assoggettati a procedura di V.I.A.) abbiamo trovato in atti esclusivamente una mera lettera di richiesta - Prot.377 del 10 marzo 2006 – di poche righe e con una generica mappa catastale - di autorizzazione per perforazione a scopo di ricerca da parte del Consorzio di Bonifica. Ora il consorzio ammette che è stato messo subito in funzione dal 2006 (tabella dello stato dei pozzi allegata alle integrazioni del 13 maggio) in violazione di qualsiasi norma di legge, non avendo alcuna autorizzazione allo scavo né tantomeno concessione*”;

c) “*Per il pozzo P17 “Luco dei Marsi – strada 40”, da 60 l/s (quindi anch’esso oggetto di procedura di V.I.A. obbligatoria), in atti presso la regione Abruzzo non risulta nulla. Consorzio e ARAP nella loro integrazione del 13 maggio sostengono che tale pozzo rientri tra quelli autorizzati per ricerca con Determina regionale DC13/107 del 26/05/2008 e che tale pozzo è stato comunque attivato da subito. Basta leggere quella determina per verificare agevolmente che, oltre ai già citati pozzi P07, P09 e P16 non vi è nessun pozzo “Luco dei Marsi – strada 40”; il quarto pozzo autorizzato per ricerca è localizzato ad Avezzano!*”

In tal senso nell'esposto è riportata l'inequivocabile immagine della Determina regionale DC13/107 (all.80) da cui emerge che il pozzo P17 non è tra quelli autorizzati per ricerca, come invece sostenuto ancora il 13 maggio dai proponenti.

d) per i pozzi P07, P09 e P.16 l'autorizzazione regionale alla ricerca (all.80) imponeva esplicitamente la presentazione, in caso di volontà di utilizzo, di presentare tutta l'ulteriore documentazione necessaria ai fini della concessione. Pertanto, la messa in funzione non solo avveniva abusivamente ma addirittura in frontale contrasto con il provvedimento regionale.

Solo grazie ad alcune associazioni è stato quindi possibile evidenziare plurimi passaggi omissivi o non veritieri o fuorvianti nella documentazione per questioni centrali riguardanti l'uso dei pozzi, la loro legittimità ecc.

Diversi pozzi sono stati scavati letteralmente in maniera abusiva e operati per anni in maniera altrettanto abusiva, sottraendo decine di milioni di mc di acqua pubblica.

Adirittura, un fiume è stato captato dal 2017 al 2024 (a PAUR in corso) in maniera abusiva, violando tutte le norme poste alla gestione del patrimonio pubblico nonché dell'ambiente.

Pertanto, le dichiarazioni non veritiere, dimostrate *per tabulas*, hanno viziato l'intero procedimento, sia per la parte che comprende la dialettica con il pubblico sia per la parte che attiene alle valutazioni degli enti a vario titolo coinvolti.

Non può certo un successivo e tardivo – e assolutamente parziale nonché fuorviante – riconoscimento da parte del Comitato V.I.A. di alcune delle pesanti violazioni di legge – provare a sanare con la V.I.A. postuma un vizio che determina l'illegittimità in radice dell'intero procedimento in quanto basato su documentazione che appare non veritiera presentata al pubblico e agli altri enti.

12) Violazione artt. 27-bis e 29 del D. Lgs. n. 152/2006. Questione della VIA in sanatoria.

Il procedimento di V.I.A. (all.3) si conclude inserendo – solo alla fine – una V.I.A. cosiddetta “*postuma*” con una sanzione di 35.000 euro per i proponenti (e già qui emerge il dubbio su chi debba pagare tra i due proponenti, visto che uno dei due, l'ARAP, non ha gestito pozzi).

La V.I.A. postuma è stata introdotta nel 2017 con una modifica - a nostro avviso di dubbia costituzionalità, almeno nelle forme in cui è stata strutturata – al Codice Ambiente.

In ogni caso, intanto doveva essere chiarito dall'inizio, sia al pubblico che agli altri enti, che il procedimento avveniva non solo in attuazione dell'art. 27-bis del D.lgs.152/2006 ma doveva essere inquadrato nel procedimento ex art. 29 (che tratta appunto la V.I.A. “*postuma*”).

La questione è assolutamente preminente visto che la Corte di Giustizia europea ha ammesso la possibilità di una V.I.A. “*postuma*” solo in situazioni definite “*eccezionali*”, le quali non possono certo emergere, come in questo caso, solo a seguito di un lavoro di inchiesta svolto tra mille difficoltà dalle associazioni.

Il c.3 dell'art. 29 del D.lgs.152/2006 scandisce le fasi proprie di una V.I.A. "postuma".

L'autorità competente deve assegnare un termine all'interessato (si noti anche qui l'uso del singolare) entro il quale *"avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza, con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale"*.

Si noti che né la Regione Abruzzo ha ingiunto alcunché – anche dopo le segnalazioni delle associazioni - né i proponenti hanno ammesso dall'inizio che volevano regolarizzare opere realizzate in totale spregio delle norme, non solo della V.I.A. ma finanche dell'autorizzazione allo scavo!

Il Ministero dell'Ambiente, nella risposta 43387 del 4 aprile 2022 (all.81) all'interpello della provincia di Cremona in materia di V.I.A. "postuma", così descrive le opere realizzate senza essere state assoggettate a V.I.A. quando la norma era già in vigore *"Tale ipotesi, infatti, si colloca in un contesto "patologico", nell'ambito del quale il proponente ha realizzato il progetto (o parte di esso) illegittimamente, in violazione dunque delle norme vigenti. Ci si trova, pertanto, innanzi ad un fatto illecito del proponente stesso"*.

Continua il Ministero *"Il procedimento di valutazione ambientale che scaturirà dall'impulso dato dall'autorità competente tuttavia sarà un procedimento del tutto peculiare, poiché avrà ad oggetto un progetto già realizzato, perdendo dunque, quella funzione preventiva che costituisce il presupposto fondante della disciplina in materia di V.I.A.....Tuttavia, come chiarito dalle numerose pronunce della CGUE sul punto, tale VIA postuma non potrà svolgere una funzione di "sanatoria" dell'illecito perpetrato dal proponente. Al contrario, al fine di preservare la piena efficacia della disciplina delle valutazioni ambientali e di recuperare la relativa natura preventiva, la valutazione non andrà condotta con riferimento ai soli impatti ambientali futuri, bensì dovrà tener conto di quelli prodotti fin dalla realizzazione dell'opera, dovrà, cioè, consistere in un giudizio "ora per allora". Su tutte si vedano CGUE C196/16 "una valutazione effettuata dopo la realizzazione e messa in servizio di un impianto non può limitarsi all'impatto futuro di quest'ultimo sull'ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione". La valutazione, pertanto, dovrà essere del tutto indifferente all'avvenuta realizzazione dell'opera considerando anche un possibile esito negativo: "Il fatto che il progetto sia stato già realizzato non deve incidere in modo determinante sulla nuova valutazione, al fine di indurre a realizzare un progetto in un primo tempo in modo abusivo, senza previa valutazione" (CGUE C-196/16 – conclusioni avvocato generale)"*.

A parte che il fatto di trovarsi davanti ad una possibile V.I.A. postuma è stata sollevata solo grazie alle osservazioni dell'associazione S.O.A. a febbraio 2024 (all.38), di queste valutazioni "ora per

allora” non vi è alcuna traccia nell’intera documentazione alla base del progetto né nelle valutazioni degli enti!

Solo le associazioni, ricostruendo dettagliatamente i singoli procedimenti del passato, hanno individuato (allegati 52, 58 e 63) ben 5 diversi procedimenti/opere che avrebbero dovuto essere oggetto di V.I.A. postuma:

- a) la macroscopica irregolarità della captazione illegittima del Giovenco dal 2017 al 2024;
- b) scavo e messa in funzione dei pozzi P07, P09 e P16;
- c) scavo e messa in funzione del pozzo P12;
- d) scavo e messa in funzione del pozzo P17;
- e) concessione provvisoria per i restanti pozzi del 2007 avvenuta senza V.I.A.

Nel giudizio V.I.A. n.4579 (all.3) per il punto **a)** non si dice nulla.

I punti **b)**, **c)** e **d)** vengono trattati collettivamente senza diversificare per la diversa gravità dei fatti né, appunto, procedere alla Valutazione “ora per allora”, facilmente desumibile da fatto che per mentre per i pozzi di cui al punto b) almeno c'era un'autorizzazione per lo scavo per ricerca, per il punto c) c'era la sola richiesta di autorizzazione e per il punto d) assolutamente nulla.

Relativamente al punto **e)** non è stata rilevata la mancanza della V.I.A. per la concessione provvisoria rilasciata nel 2007 (all.82) per tutti gli altri pozzi, in palese violazione dell’obbligo di V.I.A. anche per opere che, seppur realizzate in un momento antecedente l’obbligo di V.I.A. vengano autorizzate successivamente. Si veda a tal proposito sempre la risposta 43387 del 4 aprile 2022 (all.81) del Ministero dell’Ambiente (allora della Transizione Ecologica) all’interpello della provincia di Cremona in materia di V.I.A. “postuma”, visto che l’autorizzazione (peraltro provvisoria) era giunta solo nel 2007, epoca in cui vigeva già la V.I.A.

Alla fine, il Comitato V.I.A. perviene, senza nulla dire circa i diversi profili di gravità, a comminare una sanzione di 35.000 euro.

Una V.I.A. *a posteriori* dovrebbe contenere dati oggettivi, in maniera ancora più penetrante di una V.I.A. “normale” visto quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea.

Non vi è nulla di tutto ciò!

A mero titolo di esempio:

-stima di quanta acqua è stata captata in maniera irregolare;

-un’analisi degli impatti ambientali, vista anche la captazione di un fiume non solo senza alcuna autorizzazione ma anche in un periodo nel quale il corso d’acqua era al di sotto del DMV!

Il tutto avrebbe dovuto essere poi oggetto di dialettica con il pubblico, che invece è stato del tutto eluso.

13) Violazione dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10 della L. 241/1990 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Le norme sulla V.I.A. e in generale sul procedimento amministrativo impongono al soggetto valutatore di esaminare e controdedurre le osservazioni pervenute (nel caso anche per gruppo e in maniera sintetica). A maggior ragione se tali osservazioni contengono segnalazioni documentate circa plurime e ripetute violazioni di legge.

Qualora il proponente produca proprie controdeduzioni, comunque il valutatore è chiamato a sostenere le ragioni per le quali queste colgono nel segno rispetto alle osservazioni.

Di tutto ciò non vi è traccia nella documentazione in atti su questioni dirimenti, come, a mero titolo di esempio:

-la disponibilità idrica effettiva rispetto agli stessi studi commissionati da uno dei due proponenti all'Università di L'Aquila (all.73), mai citato nel S.I.A. e segnalato dell'ass. Acqua Bene Comune (all.63);

-quella del fabbisogno idrico basato esclusivamente su uno studio agronomico parziale come sollevato al punto 7) delle osservazioni S.O.A. (all.38), su cui non vi è neanche la controdeduzione del proponente;

-quella relativa alla captazione irregolare del Fiume Giovenco tra il 2017 e il 2024 (segnalata – all.58 -dalla S.O.A. a seguito delle ammissioni ARAP-Consortio in replica alle osservazioni de Il Martello del Fucino).

14) Violazione artt. 2 e 6 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Declaratoria funzionari Regione

Gli artt. 2 e 6 L. n. 241/1990 impone agli uffici di redigere un'istruttoria che poi viene trasmessa all'organo competente, in questo caso il Comitato V.I.A. che la deve tenere in debito conto.

L'istruttoria è un momento fondamentale nel percorso dell'analisi di un progetto, in quanto è svolta dai funzionari pubblici ad esso delegati che, appunto, devono analizzare la documentazione, accertandone la regolarità, la corrispondenza al vero, la presenza di punti critici nonché a proporre spunti per il provvedimento ecc. La Declaratoria dei dipendenti pubblici regionale è assolutamente chiara sul punto (all.83)

Nei tre giudizi V.I.A. impugnati formalmente la cosiddetta istruttoria degli uffici è inclusa all'interno di ciascun documento:

-nel parere 4161 da pag.6 a pag. 38 (all.8);

-nel parere 4497 da pag.6 a pag. 14 (all.9);

-nel parere 4579 da pag.12 a pag. 25 (all.3).

Quindi, ad uno sguardo superficiale, sembrerebbe rispettato lo schema decisionale, dove gli istruttori propongono i provvedimenti ai dirigenti che ne sono responsabili.

Nel caso di specie, però, l'istruttoria si presenta non come un'analisi autonoma e critica (in un senso o nell'altro) dei documenti ma in un mero riassunto di quanto sostenuto dai progettisti. A mero titolo di esempio, nel parere conclusivo 4579 (all.3) è un susseguirsi di “*Nella nota si dichiara che...*”, “*viene descritto che...*”, “*In tale documento viene dichiarato che...*”, “*Il proponente ed il soggetto co-attuatore relazionano inoltre...*”, “*viene descritto che...*”, “*Pertanto, secondo il tecnico...*”, ecc.ecc.

Non si troverà alcuna personale valutazione da parte dei funzionari della regione, neanche un rigo di analisi autonoma dei documenti dei proponenti né delle osservazioni pervenute!

Intanto non si capisce perché produrre un tale documento visto che è onere dei proponenti depositare una “sintesi non tecnica” nell'ambito della documentazione dello Studio di Impatto Ambientale.

Poi, ed è la questione più rilevante, viene meno la funzione stessa dell'istruttoria che è momento dirimente per l'analisi di un qualsiasi progetto.

Non a caso questa cosiddetta “istruttoria” manca completamente di individuare le pesanti criticità – se non peggio – dei documenti, che invece vengono individuate dalle associazioni.

Anche queste ultime dovrebbero essere analizzate nei contenuti dagli istruttori ma tutto ciò viene omesso.

Il Comitato V.I.A. che, ricordiamo, esamina numerosi progetti nella stessa seduta di alcune ore, perviene alla decisione senza quel percorso istruttorio obbligatorio, che dovrebbe pure rimanere tracciabile perché altrimenti le valutazioni diventano del tutto apodittiche. Né si può dire che tale funzione preliminare venga assunta dal Comitato stesso. A parte che a quel punto non si capisce perché allegare nello stesso parere del Comitato V.I.A. (allegati 3, 8 e 9) un “Bignami” intitolandolo come istruttoria, visto che non si rintraccia alcuna analisi dei vari punti del progetto.

15) Violazione art. 27-bis comma 1 del D. Lgs n. 152/2006. L. n. 241/1990; violazione Allegato 1 del DPCM del 27/12/2024. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Due proponenti.

La richiesta di PAUR è stata depositata da un solo proponente, l'ARAP. (all.11).

Precedentemente il solo Consorzio di Bonifica aveva inopinatamente avanzato richiesta di concessione idrica (come riportato dalla Regione Abruzzo nell'all.4).

Solo successivamente al deposito della richiesta di PAUR, da un lato ARAP ha ammesso che il suo ruolo è esclusivamente di progettista (all.34) e dall'altro il Consorzio ha preteso che l'intero procedimento fosse a lui intestato (!) (all.36)

A quel punto, e in corso d'opera (!), la Regione ha cambiato l'intestazione del PAUR (all.12) inserendo entrambi i proponenti, si badi bene non costituitisi in A.T.I. oppure in altre forme associative previste dal Codice Civile o dal Codice degli Appalti.

Si noti altresì che nell'Allegato 1 del DPCM del 27/12/2024 (all.46) il progetto viene riferito all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in qualità di proponente e alla sola A.R.A.P quale soggetto attuatore.

In tutti gli articoli relativi alla V.I.A. chi presenta un progetto è sempre definito al singolare come "*il proponente*" così come nella L. n. 241/1990 l'interessato viene declinato al singolare.

In tutti i progetti di V.I.A. il progettista non è certo sovrapponibile al proponente e il suo ruolo è esclusivamente quello di redigere gli elaborati progettuali per conto del proponente.

La norma dà per scontato che sia un unico soggetto a richiedere ed ottenere la V.I.A. e il PAUR in quanto costui è poi il soggetto responsabile sotto tutti gli aspetti, da quelli realizzativi a quelli relativi all'eventuale presenza di impatti ambientali non previsti o addirittura a violazioni dell'autorizzazione, per l'intera durata del progetto.

Il soggetto pubblico competente deve avere un solo interlocutore non solo nelle fasi realizzative ma anche in quelle di esercizio dell'opera anche per eventuali contestazioni, erogazione di sanzioni ecc. Nel caso di specie, la presenza di due diversi proponenti rende difficoltosa, se non impossibile, ogni eventuale azione futura, in quanto in caso di contenzioso, il soggetto pubblico potrebbe trovarsi a dover dirimere anche eventuali contenziosi insorti tra promotori non inseriti in rapporti di responsabilità tra loro e verso terzi già codificati attraverso una forma associativa (A.T.I. ecc.), rendendo difficoltoso se non impossibile, risolvere le problematiche che dovessero emergere nel progetto.

Pertanto, la Regione Abruzzo avrebbe dovuto respingere all'origine la pretesa di avere due diversi soggetti tra loro autonomi come proponenti, tenendo anche conto dello Statuto di uno dei due che, come vedremo al Motivo 16, non appare congruo rispetto alle opere in progetto, cosa che renderebbe ancor più difficoltosa la gestione di eventuali contrasti o peggio contenziosi.

La stessa Regione non ha poi inteso controdedurre le specifiche osservazioni giunte da diverse organizzazioni sul punto.

16) Violazione art. 50 del DPR n. 218 del 6.3.1978; art. 36, comma 5 della L. n. 317/1991; art. 1 L.R. Abruzzo 29 luglio 2011, n. 23. Violazione artt. 2 e 4 D.M. n. 1444/1968. Violazione art. 2 statuto ARAP.

Il progetto prevede la realizzazione e gestione di pozzi, vasche per irrigazione, condotte idriche.

Lo statuto di uno dei due proponenti, l'ARAP (all.84), *per tabulas* non prevede la possibilità di intervenire per la realizzazione e, addirittura, la gestione di pozzi, vasche e reti per l'agricoltura.

All'art. 2 "*Fini istituzionali*" al c. 1 si precisa che l'ARAP "*svolge le attività finalizzate a favorire la creazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia delle aree produttive regionali ...*" e al c. 2 che "*ARAP opera anche nelle aree di competenza dei Consorzi della Regione Abruzzo destinate ad attività produttive previa intesa con i comuni. A tale fine realizza e gestisce*

infrastrutture per le attività industriali, artigianali, commercio all'ingrosso e al dettaglio, nei casi espressamente previsti...”

L'art. 1 della L.R. 23/2011 istituisce tale Agenzia che accorpa le funzioni dei “Consorzi di Sviluppo Industriale” regionali e che ha quindi l'esclusivo compito di svolgere *“le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti”*.

Le aree per le attività produttive sono chiaramente e inequivocabilmente indicate nella ripartizione urbanistica quali zone D, mentre quelle agricole, come quelle interessate dal progetto, sono classificate quali zone E.

In ogni caso è pacifico che la Piana del Fucino non sia un'area gestita dai Consorzi di Sviluppo Industriale, e anche il progetto irriguo non può essere inteso come attività finalizzata allo sviluppo delle aree produttive, che includono solo le aree industriali e artigianali.

Si vedano anche gli artt. 2 e 4 del DM. N. 1444/1968 secondo cui le aree produttive sono ben distinte da quelle residenziali e agricole, poiché comprendono solo quelle industriali e artigianali. Cfr. anche Cons. Stato, Sezione Seconda, sentenza n. 6761/2021 e Cons. Stato Sezione Quarta, sentenza n.1342/2021

Quindi ARAP non può intervenire in queste aree, non è legittimata a promuovere un impianto irriguo ad uso agricolo dalle norme di rango primario (art. 50 del DPR n. 218 del 6.3.1978; art. 36, comma 5 della L. n. 317/1991; e art. 1 L.R. Abruzzo n. 23/2011 che assegna il ruolo dei Consorzi Industriali in Abruzzo all'ARAP. Cfr. anche art. 2 Statuto ARAP).

L'illegittimo coinvolgimento dell'ARAP in un progetto riguardante aree ad uso agricolo, con valore di variante urbanistica, comporta anche violazione degli artt. 2 e 4 del D.M. n. 1444/1968.

17) Violazione art. 27-bis del D.lgs.152/2006 - integrazioni - Violazione art. 6 paragrafi 2, 3, 4 della Convenzione di Aarhus, approvata con Decisione 2005/370/CE.

Il comma 5 dell'art. 27-bis Cod. Ambiente indica in maniere dettagliata e non equivocabile la scansione temporale per l'unica tornata possibile per le integrazioni progettuali, anche per assicurare una tempestiva ri-pubblicazione per raccogliere le osservazioni del pubblico.

Ebbene, come già evidenziato, le integrazioni risultano essere state depositate il 12/02/2025 con la ripubblicazione per il pubblico, in forme irregolari, avvenuta il 19/02/2025 (all.15).

Incredibilmente, è stato consentito, anzi, è stato addirittura richiesto dal Comitato V.I.A. con il giudizio n.4497 del 13/03/2025 (all.9) (in ciò ammettendo *de facto* la carenza della documentazione integrativa) di presentare ulteriori e rilevanti integrazioni per ben tre volte, il 28/03/2025 (allegati 54, 55, 56 e 57) e il 13/05/2025 (allegati 60, 61 e 62).

Nel parere ARPA del 06/06/2025 (all.10) si legge testualmente: "*Il proponente ha quindi elaborato una nuova Valutazione Ambientale ex ante rev. 3, datata 13/5/2025.*"

Infatti, tra i documenti depositati il 28/03/2025 e il 13/05/2025 compaiono relazioni di enorme rilievo come appunto il terzo aggiornamento della Valutazione *ex ante* e anche il "Piano Gestione Materie" che sono stati quindi pure sottratti all'obbligatoria dialettica pubblica.

Addirittura, la fondamentale Valutazione *ex ante* è stata re-inviata modificata per ben due volte (il 28/03/2025 e il 13/05/2025)! (all.62).

E' quindi evidente una duplice violazione delle norme per aver consentito integrazioni documentali assolutamente rilevanti fuori tempo massimo, sottraendole per giunta anche alla fase dialettica pubblica.

Si deduce anche la violazione dell'art. 6 paragrafi 2,3,4 della Convenzione di Aarhus, approvata con Decisione 2005/370/CE. Tali norme prevedono l'obbligo di informare il pubblico in ogni fase e di consentire la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di natura ambientale.

18) Illogicità del giudizio V.I.A., del PAUR e dell'atto concessorio per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere.

Il Giudizio V.I.A. n.4579 favorevole del 28/05/2025 (all.3) è stato reso prima del parere ARPA sulla Valutazione *ex ante* sul rischio ambientale per i corpi idrici del 06/06/2025 (all.10), come se tale valutazione esulasse dai contenuti proprio di una valutazione di impatto ambientale. Il parere ARPA, giunto appunto dopo il parere V.I.A. finale, contiene rilevanti osservazioni anche in forte critica della documentazione depositata dal proponente. Ad esempio, oltre ai dubbi sul considerare o meno l'istanza come rinnovo ai sensi del punto 10.2.b dell'allegato A al Regolamento di cui al DPGR 2/2023 (oggetto del successivo motivo n.20), al proponente che scrive "*Tuttavia, il punto di prelievo per l'uso irriguo, identificato con codice unico regionale n. AQ/D/1413, è ubicato a valle della sezione d'interesse del. F. Giovenco per la quale si richiede il rinnovo di concessione e quindi non sarà considerato nei calcoli*" (neretto nostro, ndr) l'ARPA risponde testualmente "*La derivazione indicata con CUR AQ/D/1413 sembrerebbe in realtà posizionata a monte dell'abitato di Pescina in località Molino d'Amore, e sembrerebbe pertanto trattarsi dello stesso punto di derivazione dal Fiume Giovenco oggetto del presente procedimento, come si evince dal documento del Consorzio di Bonifica...*" (neretto nostro, ndr).

In realtà, nel S.I.A. l'opera di presa è posizionata a monte (pag.277 "*Nel dettaglio le fonti di alimentazione individuate per servire le superfici irrigue di progetto sono:• il Giovenco, captato dall'esistente opera di presa a monte dell'abitato di Pescina.*": all.66).

Quindi lo stesso proponente dice due cose diverse sul posizionamento della derivazione e l'ARPA rimane nel dubbio, quando invece, ai fini delle valutazioni, non poteva essere certo ammessa l'esclusione dai calcoli operata dal proponente (all.10)

Addirittura ARPA, dopo aver ammesso a pag. 18 (par.4.3.1) candidamente che “Come già sottolineato anche in altri pareri precedenti di ARPA Abruzzo, c’è da rimarcare il fatto che non è possibile risalire con precisione ai valori degli utilizzi presenti a monte dell’impianto oggetto di concessione”, **solleva forti dubbi a pag.19 sull’esistenza di altre derivazioni sullo stesso tratto fluviale, che potrebbero falsare i risultati della Valutazione ex ante:** “Prendendo atto di tali dichiarazioni, lo scrivente Ufficio procede alla valutazione del documento di valutazione ambientale sulla base delle risposte alle richieste di integrazioni ed agli approfondimenti richiesti e forniti; si rimanda tuttavia, al di là del giudizio finale espresso nel presente contesto documentale, ai necessari approfondimenti relativamente alle utenze attive e ad oggi operanti nel tratto a monte da parte degli Uffici Regionali competenti. **Si rappresenta che, in presenza della derivazione AQ/D/1518 (cioè attiva, la derivazione richiesta non sarebbe assentibile (per il cumulo delle utenze: WEI+ =82%, WEI+(DE) = 91%, rischio ambientale ALTO).**” (neretto nostro, ndr)

Si tratta di una palese illogicità visto che il Comitato V.I.A. deve esprimersi sulla compatibilità di un intervento avendo ben presente quali sono le criticità di un progetto, viepiù se rilevabili dall'ARPA (e, quindi, anche dal Comitato V.I.A.; oppure quest’ultimo avrebbe dovuto attendere il pronunciamento di ARPA).

Ad aggravare il quadro, non si rinvengono né nei verbali delle conferenze dei servizi del PAUR (allegati 19, 20 e 21), né nei pareri V.I.A. (allegati 3, 8 e 9), né nel relativo provvedimento di PAUR (all.1) né in quello concessorio (all.4) controdeduzioni utili a chiarire i pesanti dubbi introdotti da ARPA (pag.19 “Nella scheda di bilancio riportata nell’allegato A- 1.6, Valutazione DMV del PTA della Regione, risultano tuttavia ancora presenti utenze di monte per un utilizzo di 1072 l/s”) che, peraltro, sembrano aderenti alla realtà visto che a monte esistono rilevanti captazioni che incredibilmente però la stessa ARPA non individua, forse - vogliamo sperare - solo perché nel file excel del Catasto delle Utenze è stato cercato esclusivamente il termine “*fiume Giovenco*”. Infatti, incredibilmente **non è stata considerata, ai fini delle valutazioni complessive circa la sostenibilità delle varie derivazioni insistenti sul fiume, la captazione delle “Sorgenti La Ferriera e S.Sebastiano”** a Bisegna Cod. AQ/D/1459 da ben 472 l/s (all. 85). Cosa che, come si vedrà nel successivo Motivo 20, altera tutto il processo valutativo.

Ciò determina non solo un palese difetto di istruttoria ma evidenzia la inattendibilità delle valutazioni sia del proponente sia degli enti.

19) Sviamento del procedimento amministrativo e falsa applicazione del Decreto 17 agosto 2023, n. 2/Reg Abruzzo, recante Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica. Violazione dell’Art.7 comma 2 e Art.12 bis del Regio Decreto 1775/1933 - Violazione art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione Allegato B del D.D. Ministero dell’Ambiente 30 del 13/02/2017 – violazione del principio di precauzione.

La Valutazione Ex Ante sui rischi ambientali è elemento imprescindibile previsto dalla legge nel procedimento di rilascio del titolo concessorio, sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee.

Su queste ultime però non è stata effettuata alcuna valutazione di rischio, come è riportato sia nel documento tecnico predisposto dai proponenti (nella sua terza revisione depositata il 13/05/2025, All.62) sia nel parere ARPA del 06/06/2025 (All.10) in quanto per il progetto in esame ci sarebbe la deroga prevista nell'Allegato 10.2.b del Decreto 17 agosto 2023, n. 2/Reg Abruzzo sulla Valutazione Ambientale ex Ante (all.86) per i "rinnovi" di concessioni in presenza di un corpo idrico in stato quantitativo "buono". Il passaggio così recita *"Nel caso la valutazione interessi prelievi in atto all'entrata in vigore del presente regolamento, e all'adozione dell'originario Piano di Tutela delle Acque, che rientrano tra le previsioni degli artt. 28 (comma 7 e 8), 35, 36 e 48 (commi 2 e 3) del presente regolamento, in quanto già considerati nell'attuale stato (qualitativo e quantitativo) del corpo idrico, le richieste possono essere assimilate per la valutazione ambientale ad istanze di rinnovo. In tal caso non si richiede alcuna nuova valutazione ambientale ex ante per i corpi idrici che già sono in stato quantitativo "Buono" ... omissis"*.

Ora, basta leggere gli artt.28 (comma 7 e 8), 35, 36 e 48 (commi 2 e 3) per rilevare che per una parte consistente dei pozzi in questione – P07, P09, P12, P17 e, forse, anche P10 (per il quale non è stata depositata agli atti del PAUR la relativa concessione) - certo non si può accampare la pretesa che il rilascio della concessione avvenga alla stregua di un "rinnovo", visto che:

- 1) il comma 7 dell'art.28 tratta delle domande di rinnovo di concessioni esistenti giunte dopo la scadenza delle stesse e, come abbiamo visto, non è questo il caso.
- 2) il comma 8 dell'art.28 tratta della prosecuzione del prelievo nelle more del perfezionamento delle domande di rinnovo e non è questo il caso.
- 3) l'art.35 tratta degli attingimenti "mobili" di modiche quantità e non è questo il caso.
- 4) l'art.36 tratta delle domande di concessione preferenziale pervenute entro il 31/12/2007 e delle domande di condono depositate entro il 30/06/2006 e non è questo il caso.
- 5) l'art.48 tratta delle domande di ricerca e non è questo il caso.

Non a caso la stessa ARPA nel parere del 06/06/2025 (All.10) a pag.31 aveva evidenziato la rilevanza della questione e aveva precisato *"Si specifica che il sopra richiamato punto 10.2.b dell'allegato A al Regolamento di cui al DPGR 2/2023 fa riferimento ad "istanze di rinnovo (o a queste assimilabili) di derivazioni". Si rimette ai Servizi Regionali competenti ogni determinazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione del punto 10.2.b dell'allegato A al Decreto della Regione Abruzzo del 17 agosto 2023 n. 2/Reg."*

D'altro lato, la stessa esistenza di grandi derivazioni da centinaia di l/s operate abusivamente da decenni, e lo stesso vasto disordine amministrativo rilevato presso gli uffici dall'Ass. Acqua Bene

Comune durante l'accesso agli atti e descritto con dovizia di particolari nell'esposto del 20/05/2025 (All.63), avrebbero dovuto sollevare fortissimi dubbi non solo sulla sostenibilità di questo progetto ma anche sulla stessa attendibilità classificazione nella classe "Buono" dello stato quantitativo del corpo idrico del Fucino, visto che a tale classificazione si è giunti con ogni evidenza basandosi su dati del tutto aleatori, come minimo incompleti e omettendo le informazioni come quelle dello studio dell'Università di L'Aquila (all.73) che, come abbiamo già visto, presentavano uno stato ben diverso del corpo idrico, in forte sofferenza già nel 2008. Basterà dire che nel parere ARPA del 06/06/2025 (all.10) a pag.28 si riportano i contenuti della scheda monografica sullo stato del corpo idrico sotterraneo della Piana del Fucino in cui si sostiene che il "*Prelievo massimo medio annuo da pozzi per gli usi irrigui stimato = 1329 l/s*" (fonte Abruzzo Sviluppo 2021)"

Eppure, la tabella sui pozzi delle integrazioni "spontanee" dei proponenti del 13/05/2025 (all.61) riporta un prelievo di 2.700 l/s, senza neanche considerare il prelievo che avviene ad Avezzano Pozzone e gli altri prelievi a scopo irriguo, siano essi regolarmente autorizzati, siano essi abusivi.

D'altro lato stride questa classificazione con la realtà di fatto, visto che la Piana del Fucino è in fortissima sofferenza idrica negli ultimi anni, balzando agli onori non solo delle cronache ma anche di tavoli prefettizi permanenti e richiedendo razionamenti di ampia portata (allegati 87; 88; 89 e 90). Infine, a rendere ancor più evidente la capziosità – per non dire altro – della pretesa derogatoria che in maniera sconcertante ha trovato ascolto negli enti preposti al rilascio della Concessione, il fatto che nella Tabella sui pozzi allegata alle integrazioni spontanee del 13/05/2025 (all.61) gli stessi proponenti evidenziano un aumento da 2.700 l/s a 3.270 l/s tra le captazioni esistenti e quelle per le quali si è chiesta l'autorizzazione con il progetto di cui qui si discute (poi portati a 3.095,6 l/s nella concessione; all.4). Come poteva essere trattata come rinnovo omettendo di conseguenza la valutazione del rischio ambientale per il corpo idrico sotterraneo?

In considerazione del dettato normativo nonché delle evidentissime criticità emerse (anche grazie alle associazioni) e delle preoccupazioni espresse dallo stesso consorzio acquedottistico, l'azione degli Enti avrebbe dovuto essere connotata non solo dal rispetto del Regolamento regionale che invece è stato platealmente violato anche dall'applicazione del Principio di Precauzione di cui all'art.301 Cod.Amb., pretendendo una Valutazione Ex Ante approfondita sull'impatto sul corpo idrico sotterraneo nonché, in generale, la rivalutazione dello stesso stato quantitativo del Corpo Idrico.

20) Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Deflusso minimo vitale Vs. deflusso ecologico. Violazione art. 12 -bis del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 - Violazione art. 1 e 21 del Decreto 17 agosto 2023, n. 2/Reg Abruzzo, recante Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica. Violazione art. 95 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione par. N. 4.2. D.D. Ministero dell'Ambiente 30 del 13/02/2017. Violazione e falsa applicazione D.D.

Ministero dell’Ambiente 29 del 13/02/2017 e del relativo provvedimento attuativo regionale – violazione del Principio di Precauzione (art. 301 del D. Lgs. 152/2006).

La Direttiva 60/2000/CE imponeva il raggiungimento dello stato ecologico "buono" per tutti i corpi idrici europei entro il 2015. Molti fiumi italiani, e il Giovenco è proprio uno di questi, nonostante non raggiungano ancora nel 2025 tale standard di qualità, sono oggetto come in questo caso, di rilasci di concessioni. Già nel 2014, come riportato nella scheda tratta dal sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (all.91), la Commissione Europea, aprendo una procedura di pre-infrazione (Caso Pilot 6011/2014) proprio sulle nuove richieste di concessione aveva rilevato *alcune criticità in merito ai piani di gestione distrettuali delle acque (Direttiva 2000/60/CE).*

Per far fronte a tale situazione il Ministero dell’Ambiente ha emanato i decreti direttoriali STA 29/2017 (all.78) e STA 30/2017 (all.92) *“in accordo con un piano di rientro (c.d. Action Plan 2016) concordato con la Commissione europea”*

Scrivono il Ministero *“Con il primo decreto (D.D. STA 29/2017: **Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche**), è stata stabilita l’estensione, su tutti i bacini idrografici italiani, della metodologia di valutazione denominata ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione), già in uso nei distretti idrografici dell’Appennino Settentrionale e del fiume Po. Tale metodologia prevede una accurata valutazione dell’impatto della derivazione sui singoli elementi di qualità caratterizzanti lo stato (e l’obiettivo) di qualità presente nel corpo idrico esaminato, al fine di valutarne l’eventuale scadimento, attraverso una prima fase di screening (che viene attuata attraverso la definizione di alcuni valori soglia di pressione idrologica ed idromorfologica, in corrispondenza dei quali l’ufficio istruttore è già in grado di individuare le derivazioni ad impatto elevato, che saranno in via precauzionale escluse dal proseguo di istruttoria, e quelle ad impatto non significativo), ed una seconda fase di dettaglio, in cui tutti gli elementi di qualità (idrologici, idromorfologici, biologici, chimici) sono analizzati, determinandone l’eventuale scadimento”*

Con il secondo decreto (D.D. STA 30/2017: **Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale**), *“è stato invece adottato uno strumento tecnico per determinare il deflusso ecologico da mantenere sui corsi d’acqua, superando i limiti delle metodologie di calcolo attualmente applicate per il deflusso minimo vitale- DMV (mancato riconoscimento della dipendenza del DMV dal regime idrologico naturale e dalla dinamica morfologica del corso d’acqua; assenza di evidenti e robuste correlazioni tra i valori del DMV e lo stato dei corpi idrici; presenza di una significativa diversità delle formule di calcolo, tali da comportare valori territoriali di DMV sensibilmente disomogenei, anche all’interno di uno stesso distretto idrografico) e favorendo l’adozione di metodi più sofisticati in grado di:*

- *promuovere l'evoluzione da un unico valore/soglia di DMV ad un insieme di valori temporalmente distribuiti, secondo il principio del "paradigma delle portate naturali", per cui il mantenimento di un regime, simile a quello naturale, in un dato corso d'acqua, favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone in esso presenti;*
- *utilizzare adeguatamente gli indicatori biologici o eco-idraulici che risultino efficaci al fine di registrare gli impatti di alterazioni idrologiche ed idromorfologiche sui corpi idrici;*
- *rendere esplicito, ove possibile, il livello di confidenza atteso per i valori di DMV calcolati con i nuovi metodi, in modo da aggiungere informazioni sull'incertezza associata al processo di determinazione."*

A tale puntuale osservazione non è stato dato alcun seguito sia nelle decisioni del Comitato V.I.A. (all.3, 8 e 9) sia nella Relazione ARPA sulla Valutazione *ex ante* del 06/06/2025 (all.10).

Quest'ultima apparentemente sembrerebbe applicare il D.D. Ministero dell'Ambiente STA/29 del 13/02/2017

Il fiume Giovenco, nel tratto oggetto della captazione, non rispetta tale standard, essendo sottoposto a fortissime pressioni antropiche. Tra queste le captazioni sono quelle che hanno maggiori effetti sulla qualità ambientale del fiume Giovenco, come riconosciuto dagli stessi enti (pag.30 del parere ARPA del 06/06/2025, all.10).

Si badi bene, il fiume Giovenco è in queste condizioni non soddisfacenti anche quando la portata è superiore al Deflusso Minimo Vitale calcolato nel Piano di Tutela delle Acque elaborato nel 2010 da un punto di vista tecnico e poi approvato dal Consiglio della Regione Abruzzo con verbale n.51/9 del 16/12/2015 (documento che fu oggetto di pesanti contestazioni del pubblico proprio sul calcolo del DMV, visto che prevede il rilascio del 10-15% della portata di un fiume e un DMV "fisso" senza tener in alcun conto del regime delle acque dal punto di vista della variazione durante l'anno della portata).

Dopo 15 anni, con ogni evidenza, le pressioni sul corpo idrico già oggi eccedono la capacità di resilienza del corpo idrico, il quale, è appunto, in uno stato ecologico non soddisfacente.

E' del tutto pacifico e riconosciuto ampiamente in letteratura che la portata di un fiume è una delle principali variabili nel determinare la qualità delle acque.

Ora, quindi, che un corpo idrico possa non solo mantenere inalterate le attuali insoddisfacenti caratteristiche ma **addirittura migliorare lo stato di qualità per cogliere gli obiettivi comunitari** (su cui siamo già in deroga), in presenza di un'ulteriore - e consistente - fonte di pressione, addirittura dimezzando o più le portate, è del tutto illogico.

Non a caso, avendo ben presente lo stato del fiume, nel verbale della conferenza dei servizi del 18/03/2025 (all.19) il comune di Pescina osservava che gli enti avrebbero dovuto tener conto non

tanto del Deflusso Minimo Vitale ma del diverso Deflusso Ecologico ("*Sottolinea che il 18/08/2024 è entrata in vigore la legge europea di restaurazione della natura n. 2024/1991 – in verità un regolamento, ndr - relativa al ripristino della connettività naturale dei fiumi, alla riqualificazione dell'ambiente fluviale e all'uso della risorsa acqua a fronte dei cambiamenti climatici, che prevede, in particolare, il mantenimento del deflusso minimo ecologico, diverso da quello minimo vitale.*"). Apparentemente il tema veniva trattato dai proponenti (all.62) e dall'ARPA nella Valutazione Ex Ante (all.10) ma, come vedremo, si è trattato esclusivamente di un esercizio palesemente errato sia nella forma che nella sostanza.

20.1) La stessa ARTA (ora ARPA) nelle prime due valutazioni (una non nota e l'altra del 03/04/2024, all.44) aveva ritenuto gravemente carenti i dati forniti dai proponenti e aveva chiesto, già nel 2023, la raccolta mensile dei dati di portata del fiume per tre anni nel periodo irriguo, cioè da aprile a settembre (quindi 18 misurazioni come minimo).

A pag.21 del parere ARPA del 06/06/2025 (all.10) si legge "*Il valore individuato dal Proponente fa però riferimento ancora alla Tabella 3-5 sopra riportata, e non ai dati del monitoraggio richiesto da ARPA Abruzzo con il documento: "Relazione tecnica – Richiesta di integrazioni con riferimento alla valutazione ex ante, Procedimento PAUR relativo al progetto "Realizzazione rete irrigua a pressione della intera Piana del Fucino" - Richiedente Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri-Garigliano - ARAP (co-attuatore) - Rif 23/0391622, Prot. ARPA n. N.0008062/2024 del 04/03/2024. La richiesta di integrazione riferita al punto C) del documento riportava: "Non è stata valutata la portata naturale del fiume Giovenco, in particolar modo nei mesi di magra estiva (periodo irriguo).*

Per quanto riguarda tale valutazione, in mancanza di idrometri attivi nel tratto fluviale a valle del prelievo (il nodo di valle del Branch 530→430 è situato subito a monte dell'Incile del Fucino), oltre che al riferimento della portata in ingresso (nodo 530), era riferita alla necessità di effettuare, anche a valle dell'opera di presa, un monitoraggio strumentale mensile della portata per un periodo significativo di almeno tre anni, durante il periodo estivo di magra (all'incirca corrispondente al periodo irriguo)." (neretto nostro, ndr).

Ebbene, come si può facilmente verificare dalla tabella a pag.15 del parere, rispetto a quanto richiesto il proponente ha fornito solo:

- n.3 misurazioni nel 2022 su n.3 mesi, di cui una a novembre (quindi fuori dal periodo irriguo);
- n.1 misurazione nel 2023 a marzo (quindi fuori dal periodo irriguo);
- n.6 misurazioni nel 2024 su n.5 mesi.

Pertanto, su n.18 mesi i proponenti hanno fornito solo n.8 misurazioni!

20.2) Nella formula del calcolo del rischio ambientale, bisogna introdurre il valore numerico della Portata Naturale Qn del corso d'acqua.

Per la colpevole carenza nei dati richiesti al proponente e per un evidente errore di cui si tratterà ai successivi punti 3 e 4., il valore di portata naturale Q_n introdotto nella formula è quello del PTA (calcolato mediante una procedura mista, basata sulle misure idrometriche disponibili e sul bilancio idrologico a scala mensile).

In realtà, il valore calcolato per il Giovenco nel 2010 non si basa su idrometri ma su un calcolo del tutto teorico e indiretto, fondato sulla piovosità, su stime di infiltrazione nei terreni ecc. Il tutto senza calcolare i drammatici effetti del cambiamento climatico in atto che sta determinando una fortissima ripercussione sul regime idrologico di tutti i corsi d'acqua italiani.

La stessa ARTA a pag.16 del parere (all.10) scrive *“In mancanza di dati idrologici di bilancio idrico, il valore delle portate (in questo caso delle sorgenti) è determinabile prioritariamente mediante misure dirette, in numero idoneo a rappresentare l'andamento idrologico, in particolare durante la stagione estiva (magra estiva) generalmente coincidente con il periodo irriguo...”*,

Non a caso, il valore introdotto è una portata, quella calcolata dal PTA, di 1.651 l/s, del tutto irrealistica, visto che, per dire, il valore massimo di portata per tutti i mesi misurato sul campo dal proponente tra il 2022 e il 2024 (riportati a pag.15 del parere ARPA, all.10) è di massimo 905,70 l/s il 14/03/2023 (per il resto tutte le altre 9 misure sono sotto i 500 litri/secondo)!

E' piuttosto paradossale che gli stessi proponenti citino poi una tabella, la 3.5, riportata a pag.21 del Parere ARPA del 06/06/2025, tratta dalla *“Progettazione preliminare delle opere prioritarie da realizzare per la risoluzione delle criticità legate all'uso e alla disponibilità della risorsa idrica nella Piana del Fucino – Regione Abruzzo”*. Autorità di Bacino Liri Garigliano Volturno. Giugno 2014” (quindi pure prima del recente esacerbarsi delle diminuzioni delle precipitazioni avvenute nell'ultimo decennio) in cui si presentano le *“Portate medie mensili per l'anno idrologico medio (AM) e scarso (AS) del Fiume Giovenco a Pescina”* in cui solo in un mese dell'anno medio, marzo, la portata è indicata come superiore a quella del PTA (2.020 l/s). In tutti gli altri 11 mesi la portata è di gran lunga inferiore, come minimo di 150 l/s, rispetto al valore del PTA di 1.651 l/s del PTA.

Pertanto, il calcolo dei valori di rischio è palesemente viziato dall'uso di un valore di Portata Naturale media del fiume del tutto improbabile (per non dire peggio), stante gli stessi dati portati (o citati) dai proponenti gli ultimi raccolti addirittura dalla stessa regione Abruzzo e dall'Autorità di Bacino!

20.3) Ancora più grave, se possibile, la falsa applicazione del D.D.29/STA e dello stesso stesso documento “INDIRIZZI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO” (all.93) utilizzato dai proponenti per i calcoli degli indici.

Infatti, come è reso esplicito nel Decreto Direttoriale 29/STA (all.78, tabella 8 a pag.12) nonché nel documento di indirizzi regionale (all.93, tabelle alle pagine 9 e 10) per le richieste di derivazioni ad

uso irriguo, il calcolo del valore degli indicatori deve essere “riferito alla sola stagione irrigua” sia per il cumulo delle derivazioni sia per derivazioni singole.

Quindi il valore della portata naturale “Qn” da utilizzare non poteva certo essere quella annuale del PTA ma avrebbe dovuto riferirsi alla portata naturale dei soli mesi del periodo irriguo, da aprile a settembre!

Non a caso ARTA (ora ARPA) aveva specificatamente chiesto di misurare le portate in quei mesi, cosa che, come abbiamo visto, i proponenti non hanno rispettato.

La stessa ARPA a pag.21 del parere (all.10) sottolinea che “*Analizzando i dati ottenuti dal monitoraggio delle portate del fiume Giovenco fino all’annualità 2024, effettuato dal Proponente, e riportati nel grafico (“campagna di misure di portata del F. Giovenco in coincidenza dell’attuale derivazione che alimenta il bacino di Venere. Le misure effettuate in un tratto di alveo rettilineo e piuttosto regolare sono rappresentative della sezione di progetto perché effettuate con l’attuale derivazione non in funzione”), la Qmed (portata media) calcolata da questo Ufficio su tutti i valori del monitoraggio ottenuti finora, risulta essere di 319,43 l/s.*” (neretto nostro, ndr).

Infatti, basta prendere la prima colonna a sinistra della Tabella a pag.15 delle portate misurate dal proponente per ottenere quel dato (peraltro considerando pure la portata del 17/03/2023 di 905,70 l/s, di gran lunga la più alta, che non doveva entrare nel calcolo appunto perché riferita ad un periodo estraneo da quello irriguo; il valore da considerare sarebbe quindi ancora più basso, di 254,29 l/s).

E oltre, a pag. 22 quando si tratta di calcolare il livello di rischio, ARPA ribadisce che “*si ritiene che un valore di $Q_m = 320$ l/s sia più cautelativo per la salvaguardia della risorsa idrica.*” (cioè il precedente dato di 319,43 arrotondato, ndr).

Non certo 1.651 l/s come erroneamente introdotto nella formula! Invece il Qm di 320,00 l/s (che poi in realtà avrebbe dovuto essere 254,29 l/s) è stato inserito nella formula come Prelievo e invece appunto nella portata quella annuale desunta dal PTA (peraltro valore calcolato per via indiretta).

Nel successivo paragrafo 4.4 sulle portate assentibili ARPA incredibilmente scrive “***Sulla base dei risultati del monitoraggio fino ad oggi effettuato dal Proponente, la portata media assentibile (Qmed) è individuata in 320 l/s.***” scambiando la portata complessiva del fiume con quella derivabile!

Rilevante il fatto, poi, che si faccia riferimento ai risultati del monitoraggio diretto delle portate per i calcoli quando invece come abbiamo visto si usa quella del PTA di 1651 l/s.

Si tratta di un errore clamoroso quanto evidente e inequivocabile, che falsa completamente l’analisi.

20.4) Come già evidenziato nel motivo n.18, non è stata considerata, ai fini delle valutazioni complessive circa la sostenibilità delle varie derivazioni insistenti sul fiume, la captazione delle

“Sorgenti La Ferriera e S. Sebastiano” a Bisegna Cod. AQ/D/1459 da ben 472 l/s (all.85)

Le stesse “*”Direttive per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale”* sopra citate (all.78) affermano che “*Per ogni prelievo vengono valutati, in corrispondenza della derivazione, l’impatto del singolo prelievo e del cumulo dei prelievi (nel caso in cui nel bacino a monte della derivazione insistano altre derivazioni)”*”.

20.5) Il valore del DMV di 210 l/s inserito nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo e poi utilizzato nella Valutazione Ex Ante (all.10) anche da ARPA (così come nel provvedimento di V.I.A. - all.3 - e in quello concessorio - all.4) è palesemente errato alla luce delle comprovate criticità insite nel metodo di calcolo del DMV in Abruzzo, come riconosciuto dal D.D. Ministero dell’Ambiente 30/STA del 13/02/2017 (all.92) in cui, evidenziando la differenza tra DE e DMV, si afferma testualmente in incipit al paragrafo 4.2 che “*La definizione di soglie minime di portata individuate su scale temporali ampie (anno, stagione) in molti casi non costituisce una soluzione ragionevole al problema della determinazione operativa del DMV/DE, specialmente allorquando la variabilità stagionale dei corsi d’acqua analizzati è marcata...”*”.

In particolare, le Linee guida ministeriali impongono anche **di variare durante l’anno i deflussi, per cercare di non modificare in maniera esiziale il regime idrologico del corpo idrico. Per ripetere l’assunto del Ministero, “secondo il principio del “paradigma delle portate naturali”, per cui il mantenimento di un regime, simile a quello naturale, in un dato corso d’acqua, favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone in esso presenti.”** Inoltre, nelle Linee guida, al paragrafo 6.2, si riconosce una particolare delicatezza proprio ai fiumi classificati quali “fortemente modificati”, come il Giovenco, al fine di garantire un Deflusso Ecologico adeguato.

La stessa regione Abruzzo fin dall’elaborazione del Piano di Tutela delle Acque era ben conscia della problematica. Infatti, lo Studio di Incidenza Ambientale del luglio 2010 allegato al Piano e redatto per conto della Regione da eminenti studiose esperte in materia di acque dell’Università di L’Aquila (all.94) a pagina 132, in relazione al DMV calcolato dalla regione, così scrivono “**13.4 Revisione delle concessioni e derivazioni e modulazione dei deflussi funzionale allo stato ecologico buono**

Come precedentemente sottolineato, **la semplice introduzione dell’obbligo di rispetto di un deflusso minimo vitale (perlomeno così come definito nel PTA) per i detentori di concessioni d’uso delle acque non può essere considerata a priori un’azione sufficiente a garantire il rispetto degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva 2000/60/CE. Secondo il principio che sottende alla contestazione del concetto di deflusso minimo vitale così com’è definito, non è soddisfacente garantire una portata in alveo costante, anche se essa è elevata; è necessario, invece, che le sue variazioni seguano un andamento simile a quello naturale, tale da sostenere le esigenze delle**

comunità acquatiche, rispettando e assecondando le necessità degli organismi nelle diverse fasi del ciclo vitale, cioè condizioni adatte alla crescita, dispersione, riproduzione, ecc.” (neretto e sottolineature nostre, ndr)

La Regione Abruzzo non ha ottemperato, in 15 anni, a questa prescrizione!

La concessione rilasciata, infatti impone un DMV a 210 l/s immutabile per 40 anni (!), per un fiume che ha una più che marcata variabilità di portata, come testimoniano gli stessi – scarni - dati depositati dal proponente (passando ds 125 l/s a 905 l/s). Con ciò violando frontalmente il D.D. del Ministero dell'Ambiente 30/STA del 13/02/2017, emanato proprio per far fronte a pre-procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea per la cattiva applicazione della Dir.60/2000/CE, **in cui viene stabilito che le nuove captazioni (e il relativo deflusso ecologico da rilasciare) devono essere compatibili con il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle UE, come ribadito dalla stessa V.Inc.A. del proprio Piano di Tutela delle Acque.**

Si evidenzia che sia il Decreto Direttoriale ministeriale STA/29 che il documento di indirizzo regionale (All.93) prevedono, in situazioni complesse e vulnerabili come è con tutta evidenza quella del Giovenco, anche per l'applicazione del Principio di Precauzione, ulteriori passaggi di approfondimento tecnico che qui sono stati omessi.

Quindi:

- ha errato ARPA a rilasciare un parere favorevole (all.10) su calcoli, interpretazioni, dati e valutazioni palesemente scorrette;
- il Comitato V.I.A. e la conferenza del PAUR avrebbero dovuto far emergere queste criticità e controdedurre quanto sollevato dal Comune di Pescina sul Deflusso Ecologico;
- la Regione avrebbe dovuto respingere la richiesta di autorizzazione in base all'art. 21 del Decreto 17 agosto 2023, n. 2/Reg. Abruzzo (Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica; all.86), il quale prevede che *“La domanda di concessione e' rigettata sulla base dei seguenti motivi:*

a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;

b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico”.

Si deduce la violazione delle norme indicate in epigrafe.

21) Violazione art. 7 comma 2 R.D. n. 1775/1933. Violazione art. 63-65 D. Lgs. n. 152/2006. Violazione del Piano di tutela delle Acque approvato con Verbale 51/9 del 16/12/2015 dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo

L'Autorità di Bacino distrettuale nel suo parere reso ex art. 7 comma 2 RD n. 1775/1933 aveva prescritto *“3) Venga elaborato/aggiornato un modello di bilancio Idrologico, idrico,*

idrogeologico specifico della Piana del Fucino in grado di evidenziare le reali potenzialità delle fonti di approvvigionamento nelle diverse situazioni di criticità." (all.6)

Della prescrizione - fermo restando l'illegittimità del parere già contestata - non vi è traccia né nel Giudizio di VIA (all.3), né nel provvedimento di PAUR (all.1) né nell'atto concessorio (all.4), con conseguente violazione dell'art. 7 indicato, nonché delle previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

22) Violazione articolo 1, comma 516 - bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1 comma 3 del DPCM del 27/12/2024, e art. 1 del Decreto Interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà dell'istruttoria.

Come abbiamo visto (Motivo 4), nel Giudizio VIA n.4579 si approva il progetto considerandolo come uno stralcio di quello dell'Autorità di Bacino. Infatti nello stesso provvedimento viene "*Dato atto che l'intervento "Realizzazione rete irrigua a pressione dell'intera Piana del Fucino - I lotto", come proposto dall'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale, è ricompreso nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) adottato con DPCM del 27/12/2024, sulla base delle previsioni Decreto Interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, di attuazione dell'articolo 1, comma 516- bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;"*

I progetti inseriti nel Piano nazionale devono essere coerenti, appunto, con quelli predisposti dalle Autorità.

Peccato, però, che gli stessi proponenti abbiano ammesso che il loro progetto è difforme, visto che prevede due piccole vasche di accumulo inutili per lo stoccaggio delle quantità di acqua utili per settimane o mesi e non una enorme vasca di accumulo dove stoccare l'acqua del Giovenco captata nel periodo invernale da realizzarsi appena a valle dell'abitato di Pescina.

Si deduce la violazione delle norme indicate in epigrafe, nonché l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'istruttoria.

23) Violazione art. 25 comma 5, del D. Lgs. n. 152/06. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà.

Il Giudizio V.I.A. n.4579 (all.3) fissa in 5 anni la validità del provvedimento, in conformità all'art. 25 Cod. Ambiente.

L'atto concessorio del 18/6/2025 (all.4) invece assegna le derivazioni per una durata di 40 anni.

Una discrasia assolutamente illogica, tenuto conto dell'intensità dell'affidamento che si forma con l'atto concessorio, il quale vincola l'ente regionale rispetto a scelte che invece dovrebbero permettere una rivalutazione con una tempistica idonea dal punto di vista ambientale. Si noti che il Comitato VIA avrebbe potuto scegliere una durata più lunga del provvedimento e che il Consorzio aveva chiesto una durata di 7 anni (all.37). Con ogni evidenza l'ufficio del Genio Civile avrebbe

dovuto assegnare un termine assai più breve alla concessione e non usare quello massimo di 40 anni.

Si denuncia violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

24) Violazione art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006. Violazione Legge 241/1990.

Nella Determinazione DPC017-126 del 18/06/2025 (all.4) si legge che la concessione viene assegnata rispetto “*all’istanza di concessione del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano acquisita al prot. n. 49528 del 08/02/2023 e successive modifiche ed integrazioni*”.

Inoltre, si richiama l’esito favorevole di una Conferenza dei servizi decisoria con esito favorevole con *Determina n. DPE016/204 del 26.09.2023 trasmessa con nota prot.n.396595 del 28.09.2023* (non nota).

Lo stesso giorno, il 26/09/2023 è stata avviata la procedura del PAUR, peraltro da altro soggetto (all.11).

Ora, si potrebbe pensare che l'avvio del successivo PAUR abbia cancellato gli atti pregressi ovviamente del tutto irregolari in assenza di V.I.A. preventiva obbligatoria per le concessioni.

Invece tali atti, pure sottratti al pubblico (infatti non sono pubblicati nel sito WEB regionale come tutti quelli afferenti il PAUR) sono esplicitamente richiamati e posti a loro fondamento della Det. Regione Abruzzo n. DPC002/17 del 18/06/2025 di rilascio del PAUR (all.1) e della Det. Regione Abruzzo n. DPC017/126 del 18/06/2025 di concessione acque (all.4) nonché oggetto di verifica e valutazione da parte dei vari enti (ad esempio, ARPA nel suo parere alla Valutazione Ex Ante, all.10).

L’obbligo di VIA discende dall’Art.6 (allegato III lettera b) del D.lgs.152/2006 come d’altro lato reso evidente dal procedimento attivato appunto il 26/09/2023 per le medesime derivazioni.

Pertanto, gli atti ante 26/09/2023 sono da considerarsi del tutto nulli e privi di efficacia.

25) Violazione art. 5 D.P.R.357/1997.

Il progetto, pur ricadendo all'esterno (per soli 187 metri) da siti Natura2000, è stato sottoposto a procedura di V.Inc.A. in quanto non potevano essere esclusi effetti diretti o indiretti sul sito "*Parco nazionale d'Abruzzo*" Codice IT7110205.

La procedura si è conclusa al primo livello (*screening*), con il parere favorevole del Comitato V.I.A. (all.3), sentito l'ente Parco nazionale d'Abruzzo che ha espresso parere favorevole (all.7) .

La procedura di V.Inc.A., ivi compresa la fase di *screening*, è una procedura di carattere esclusivamente preventivo, che non ammette valutazioni postume.

Come abbiamo visto, la V.I.A. è stata rilasciata in sanatoria postuma.

Pertanto, anche la procedura di V.Inc.A. è stata fatta su opere già in larga parte realizzate (pozzi e captazione del Giovenco) e in funzione da anni, senza che questo venisse in alcun modo evidenziato

sia nel format di screening contenuto nello S.I.A. sia nei successivi pareri dell'Ente Parco e dello stesso Comitato V.I.A.

Si tratta quindi di una procedura di V.Inc.A. "postuma" non ammessa dall'ordinamento (TAR L'Aquila, 350/2025).

Tanto premesso, le associazioni suindicate, rappresentate, difese ed elettivamente domiciliate come sopra indicato

CITANO

REGIONE ABRUZZO, CF 80003170661, Via Leonardo Da Vinci, L'Aquila, in persona del Presidente pro tempore;

REGIONE ABRUZZO - COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, CF 80003170661, Via Leonardo Da Vinci, L'Aquila, in persona del Presidente pro tempore;

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI – GARIGLIANO, C.F. 90018330663, Piazza Torlonia, 91 Avezzano (AQ), in persona del Presidente pro tempore;

AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – ARAP ABRUZZO, 91127340684, Villanova di Cepagatti (PE), Via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale 2° Piano, in persona del Presidente pro tempore;

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE, V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain, 81100 CASERTA, CF 93109350616, in persona del Presidente pro-tempore

ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, CF 00707580585, Viale Santa Lucia, 2 - 67032 Pescasseroli (AQ), in persona del Presidente pro-tempore

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA Abruzzo), Viale G. Marconi n. 49, 65126, Pescara, CF 91059790682, in persona del Presidente pro-tempore;

MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, in persona del Ministro pro tempore;

COMUNE DI PESCINA, Piazza Mazzarino 27, CF 00215570664, in persona del Sindaco pro-tempore;

a comparire all'udienza del **20 ottobre 2025**, ore di rito, avanti al **Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche** - Consigliere Giudice designando - con invito a costituirsi in giudizio nelle forme e nei termini di legge con l'avvertimento che, non comparendo, si procederà con rito contumaciale, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale adito annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, e ogni atto inerente, collegato e derivato.

Con vittoria di spese e compensi

In via istruttoria

a) saranno depositati, nel termine di legge, i seguenti documenti:

- 1) Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) adottato dalla Regione Abruzzo DPC002/17 del 18/6/2025
- 2) nota di trasmissione del PAUR 0256403/25 del 19/6/2025;
- 3) Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Comitato Regionale per la V.I.A. della Regione Abruzzo n. 4579 del 29 maggio 2025;
- 4) determinazione n. 12018/25 n. DPC017/126 di Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo per il sistema irriguo del Fucino del Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo,
- 5) schema di disciplinare allegato alla Determinazione di Concessione;
- 6) parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 11323 del 18/3/2025;
- 7) parere dell'Ente Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise Prot. Regione Abruzzo 0107813 del 17/03/2024;
- 8) Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4161 del 29/02/2024;
- 9) Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4497 del 13/03/2025;
- 10) parere ARPA del 06/06/2025 prot. Regione Abruzzo 237599 sulla Valutazione ex ante;
- 11) comunicazione regione Abruzzo (Prot. 0399882 del 29/09/2023) agli enti di deposito del progetto da parte di ARAP;
- 12) avviso al pubblico della Regione Abruzzo di avvio della prima fase pubblica delle osservazioni del 27/12/2023;
- 13) nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519042 agli enti sulla pubblicazione dell'avviso;
- 14) nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519070 agli enti sulla pubblicazione dell'avviso;
- 15) avviso del 19/02/2025 (prot.65953) della Regione di avvio della seconda fase pubblica per le osservazioni;
- 16) nota prot. 65986 del 19/02/2025 della Regione Abruzzo di comunicazione agli enti sulla pubblicazione del secondo avviso al pubblico;
- 17) nota della Regione Abruzzo del 09/05/2024 prot.0191544;
- 18) nota della Regione Abruzzo del 27/11/2024 prot. 0458325;
- 19) verbale e lettera di trasmissione della prima conferenza dei servizi della procedura PAUR del 18/03/2025 (prot.113939);

- 20) verbale e lettera di trasmissione della seconda riunione della conferenza dei servizi del 13/06/2025 (prot.0250154);
- 21) verbale della “riunione di aggiornamento” della seconda seduta della Conferenza dei servizi del 18/06/2025, prot.254472/25;
- 22) D.M. del 28.7.2023 di riconoscimento dell’Associazione Forum Ambientalista;
- 23) D.M. del 7.10.2019 di riconoscimento dell’Associazione Salviamo l’Orso;
- 24) Statuto dell’Associazione Salviamo l’Orso;
- 25) Statuto dell’Associazione Forum Ambientalista;
- 26) Statuto dell’Associazione Rewilding Apennines;
- 27) articolo di stampa su Il Dolomiti dell’08/10/2024;
- 28) locandina iniziativa a Pescina “Giovenco Libero di Scorrere” del 15/01/2025;
- 29) locandina iniziativa a San Sebastiano di Bisegna “Giovenco Libero di Scorrere” del 6/10/2024;
- 30) locandina iniziativa a Ortona dei Marsi “Giovenco Il Ritorno del Fiume Sacro” del 22/05/2025;
- 31) locandina iniziativa a Ortona dei Marsi “Fiume Giovenco – rigenerare per vivere meglio” del 16/12/2024;
- 32) locandina iniziativa a Pescina di pulizia delle sponde del 4/11/2024;
- 33) articolo de La Repubblica del 18/07/2025 “Nasce in Abruzzo il frutteto in quota per sfamare gli orsi. E tenerli lontani dai centri abitati”)
- 34) nota ARAP (prot. Regione Abruzzo 0434867 del 24/10/2023) su ruolo come attuatore
- 35) nota della Regione Abruzzo (nota Prot. 0442022 del 30/11/2023) ad ARAP di richiesta integrazioni;
- 36) nota del Consorzio di Bonifica ovest (prot. Regione Abruzzo 0451453 del 7/11/2023) di richiesta di intestazione del progetto a sé stessa;
- 37) nota del Consorzio di Bonifica ovest (prot. Regione Abruzzo 0463153 del 14/11/2023) con richiesta di durata del provvedimento V.I.A. a 7 anni;
- 38) osservazioni del 22/01/2024 della S.O.A. alla V.I.A. per la prima fase pubblica;
- 39) osservazioni del 16/02/2024 del gruppo consiliare Libertà e Azione di Pescina alla V.I.A. per la prima fase pubblica;
- 40) nota Consorzio e ARAP del 27/02/2024 (Prot.86031) di parziali controdeduzioni alle osservazioni;
- 41) nota Consorzio e ARAP del 27/02/2024 (Prot.86037) di parziali controdeduzioni alle osservazioni;
- 42) nota della Regione Abruzzo del 7/3/2024 (prot. 0101634) con richiesta di integrazioni ad ARAP e Consorzio;
- 43) nota ARAP e Consorzio del 25/03/2024 (prot. regione 128002) di richiesta di sospensione dei

termini;

44) parere ARTA del 4/03/2024 (prot. Regione 94763) sulla valutazione Ex Ante;

45) nota ARAP e Consorzio del 25/11/2024 (prot. Regionale 0454629) di richiesta differimento termini;

46) allegato 1 del DPCM 17 ottobre 2024 di adozione del “*Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI)*”;

47) integrazioni documentali ARAP e Consorzio del 31/01/2025 (prot. Regione 37134)

48) integrazioni documentali ARAP e Consorzio del 31/01/2025 (prot. Regione 37648);

49) integrazioni documentali ARAP e Consorzio del 03/02/2025 (prot. Regione 39603)

50) integrazioni documentali ARAP e Consorzio del 12/02/2025 prot. Regione 56666;

51) integrazioni documentali ARAP e Consorzio del 12/02/2025 prot. Regione 56582;

52) nota di osservazioni del 10/03/2025 dell'Associazione Acqua Bene Comune (prot. Regionale 96938);

53) nota di osservazioni del 12/03/2025 del Martello del Fucino (prot. Regione 100691);

54) nota ARAP – Consorzio del 28/03/2025 di integrazioni e controdeduzioni prot. Regione 128229;

55) nota ARAP – Consorzio del 28/03/2025 di integrazioni e controdeduzioni prot. Regione 128292;

56) nota ARAP – Consorzio del 28/03/2025 di integrazioni e controdeduzioni prot. Regione 128418;

57) nota ARAP – Consorzio del 28/03/2025 di integrazioni e controdeduzioni prot. Regione 129015;

58) nota di osservazioni della Stazione Ornitologica Abruzzese del 3/04/2025 (prot. Regione 139967);

59) nota di osservazioni del 09/04/2025 dell'ass. Appennino Ecosistema (prot. Regione 0149843);

60) nota di integrazioni del 13/05/2025 di ARAP e Consorzio (prot. Regione 196927)

61) tabella di integrazioni del 13/05/2025 di ARAP e Consorzio;

62) integrazione di ARAP – Consorzio del 13/05/2025 -terza versione della Valutazione ex ante;

63) esposto del 21/05/2025 (prot. Regione 210177) dell'ass. Acqua Bene Comune;

64) nota del Consorzio Acquedottistico Marsicano del 12/06/2025 (prot. Regionale 0246575);

65) screenshot della cronologia del sito del Comitato V.I.A. regionale;

66) Studio di Impatto Ambientale del progetto;

67) Linee guida ISPRA “*Valutazione di Impatto Ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” del 2020;

68) *Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici*” del Ministero dell’Ambiente;

- 69) Piano nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici del 21 dicembre 2023;
- 70) studio “Stato dell’irrigazione in Abruzzo”;
- 71) mappa della Zona Speciale di Conservazione “Parco nazionale d’Abruzzo”;
- 72) prima versione dello S.I.A.;
- 73) studio dell’Università di L’Aquila, prof. Ezio Burri, dal titolo “*Studio sulla valutazione della disponibilità idrica nella Piana del Fucino tramite l’uso di modelli matematici previsionali*”
- 74) richiesta del Consorzio del 2007 alla Regione per l’autorizzazione alla perforazione di una serie di pozzi;
- 75) screenshot dell’home page del sito del comitato VIA;
- 76) screenshot della pagina del sito dedicata al progetto;
- 77) lettera del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di archiviazione di un progetto ENEL (prot.115789 del 18/06/2025)
- 78) Decreto Direttoriale 29/STA (all.78) del Ministero dell’Ambiente del 13/02/2017 “*Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche*”
- 79) nota ARAP-Consorzio del 28/03/2025 inviata a IL Martello del Fucino e Regione Abruzzo;
- 80) Determina regionale DC13/107;
- 81) nella risposta Ministero dell’Ambiente (prot. 43387 del 4 aprile 2022) all’interpello della provincia di Cremona in materia di V.I.A. “postuma”;
- 82) concessione regionale provvisoria per alcuni pozzi del Genio Civile Regionale de L’Aquila con prot. N° RA/58813 del 1° giugno 2007;
- 83) Declaratoria dei funzionari della Regione Abruzzo;
- 84) Statuto ARAP;
- 85) Catasto delle Utenze della Regione Abruzzo;
- 86) Decreto 17 agosto 2023, n. 2/Reg Abruzzo sulla Valutazione Ambientale ex Ante;
- 87) articolo di stampa sulla crisi idrica nel Fucino;
- 88) articolo di stampa sulla crisi idrica nel Fucino;
- 89) articolo di stampa sulla crisi idrica nel Fucino;
- 90) articolo di stampa sulla crisi idrica nel Fucino;
- 91) scheda esplicativa dei Decreti Direttoriali 29 e 30 del 2017 tratta dal sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
- 92) Decreto Direttoriale STA/29 del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente;
- 93) documento regionale “INDIRIZZI OPERATIVI PER L’APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.D. n. 29/STA del 13.02.2017 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO”

94) Studio di Incidenza Ambientale del PTA della Regione Abruzzo redatto dall'Università di L'Aquila;

Si chiede di ordinare alle autorità convenute di depositare tutti gli atti dei procedimenti all'esito dei quali sono stati emessi gli atti impugnati.

Con riserva di ampliare e integrare le argomentazioni e le istanze e produzioni istruttorie.

Roma, 24 luglio 2025

Avv. Michele Pezone

94) Studio di Incidenza Ambientale del PTA della Regione Abruzzo redatto dall'Università di L'Aquila;

Si chiede di ordinare alle autorità convenute di depositare tutti gli atti dei procedimenti all'esito dei quali sono stati emessi gli atti impugnati.

Con riserva di ampliare e integrare le argomentazioni e le istanze e produzioni istruttorie.

Roma, 24 luglio 2025

Avv. Michele Pezone

PEZONE
MICHELE
AVVOCATO



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto **Ciro Pesacane**, nella qualità di **Presidente e legale rappresentante pro tempore** di **ASSOCIAZIONE FORUMAMBIENTALISTA ODV**, C.F. 97295190587, con sede in **Via Liberiana 17**, Roma, C.F. 97295190587, delego l'Avv. **Michele Pezone**, C.F. PZNMHL73R12C632R, del Foro di Chieti, con studio in **Francavilla al Mare (CH)**, Viale Nettuno n. 33, Domicilio digitale **Reginde avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it**, a rappresentare e difendere l'Associazione **Forumambientalista ODV** nel ricorso, avanti al **Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche**, per ottenere l'annullamento dei seguenti atti:

- del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)** adottato dalla **Regione Abruzzo** DPC002/17 del 18/6/2025 nonché della nota di trasmissione 0256403/25 del 19/6/2025;
- del **Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale** del **Comitato Regionale** per la **V.I.A.** della **Regione Abruzzo** n. 4579 del 29 maggio 2025;
- della **determinazione** n. 12018/25 n. DPC017/126 di **Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo** per il sistema irriguo del **Fucino** del **Servizio Demanio Idrico e Fluviale** della **Regione Abruzzo**, ivi compresa la relativa **relazione istruttoria** (prot **Regione Abruzzo** n. 248290 del 13.06.2025) e lo schema di disciplinare allegato;
- del **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** prot. n. 11323 del 18/3/2025;
- del **parere dell'Ente Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise** Prot. **Regione Abruzzo** 0107813 del 17/03/2024;
- del **Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo** n° 4161 del 29/02/2024;
- del **Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo** n° 4497 del 13/03/2025;
- della **Determinazione Regione Abruzzo** n. DPE016/204 del 26.09.2023 e relativo verbale di conferenza dei servizi;
- del **parere ARPA** del 06/06/2025 prot. **Regione Abruzzo** 237599 sulla **Valutazione ex ante**;
- comunicazione della **regione Abruzzo** (Prot. 0399882 del 29/09/2023) agli enti di deposito del progetto da parte di **ARAP**;
- dell'avviso al pubblico della **Regione Abruzzo** di avvio della prima fase pubblica delle osservazioni del 27/12/2023;
- della nota della **Regione Abruzzo** del 27/12/2023 prot.519042 inviata ai comuni di: **Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescara, San Benedetto dei Marsi, Trasacco**;
- della nota della **Regione Abruzzo** del 27/12/2023 prot.519070 agli enti sull'avvio della fase pubblica;
- dell'avviso del 19/02/2025 (prot.65953) della **Regione** di avvio della seconda fase pubblica per le osservazioni;

- della nota prot. 65986 del 19/02/2025 della Regione Abruzzo inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 09/05/2024 prot.0191544;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/11/2024 prot. 0458325;
- di tutti i verbali, convocazioni e determinazioni assunte nell'ambito delle conferenze dei servizi relative alla procedura PAUR, del 18/03/2025 (verbale contenuto nel prot.113939 di trasmissione), del 13/06/2025 (verbale contenuto nel prot.0250154 di trasmissione) nonché del verbale della "riunione di aggiornamento" della seconda seduta della Conferenza dei servizi, con verbale trasmesso con nota prot.254472/25 del 18/06/2025)
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Conferisco all'Avv. Pezone ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, comprese in via esemplificativa, proporre motivi aggiunti, ricorsi incidentali, impugnazioni successive, richiedere misure cautelari, urgenti o monocratiche, proporre impugnazioni di nuovi atti eventualmente sopravvenuti, notificare atti e ricorsi anche a soggetti ulteriori che risultino resistenti o controinteressati, estendere il contraddittorio, riassumere o proseguire il giudizio dinanzi ad altra giurisdizione eventualmente competente, nominare co-difensori o domiciliatari, transigere o conciliare, rinunciare, accettare rinunce, riscuotere somme, dare quietanze. Eleggo domicilio presso il Domicilio Digitale Reginde PEC del difensore sopra indicato, risultante dai pubblici registri (Reginde / INI-PEC), nonché presso il suo studio suindicato.

Roma, 23 Luglio 2025

Ciro Pesacane

nella suddetta qualità

E' autentica
Avv. Michele Pezone

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto **Ciro Pesacane**, nella qualità di **Presidente e legale rappresentante pro tempore** di **ASSOCIAZIONE FORUMAMBIENTALISTA ODV**, C.F. 97295190587, con sede in **Via Liberiana 17**, Roma, C.F. 97295190587, delego l'Avv. **Michele Pezone**, C.F. PZNMHL73R12C632R, del Foro di Chieti, con studio in **Francavilla al Mare (CH)**, Viale Nettuno n. 33, Domicilio digitale **Reginde avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it**, a rappresentare e difendere l'Associazione **Forumambientalista ODV** nel ricorso, avanti al **Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche**, per ottenere l'annullamento dei seguenti atti:

- del **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)** adottato dalla **Regione Abruzzo** **DPC002/17** del 18/6/2025 nonché della nota di trasmissione **0256403/25** del 19/6/2025;
- del **Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale** del **Comitato Regionale** per la **V.I.A.** della **Regione Abruzzo** n. 4579 del 29 maggio 2025;
- della determinazione n. 12018/25 n. **DPC017/126** di **Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo** per il sistema irriguo del **Fucino** del **Servizio Demanio Idrico e Fluviale** della **Regione Abruzzo**, ivi compresa la relativa relazione istruttoria (prot **Regione Abruzzo** n. 248290 del 13.06.2025) e lo schema di disciplinare allegato;
- del parere dell'Autorità di **Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale** prot. n. 11323 del 18/3/2025;
- del parere dell'Ente **Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise** Prot. **Regione Abruzzo** 0107813 del 17/03/2024;
- del **Giudizio del Comitato V.I.A** della **Regione Abruzzo** n° 4161 del 29/02/2024;
- del **Giudizio del Comitato V.I.A** della **Regione Abruzzo** n° 4497 del 13/03/2025;
- della **Determinazione Regione Abruzzo** n. **DPE016/204** del 26.09.2023 e relativo verbale di conferenza dei servizi;
- del parere **ARPA** del 06/06/2025 prot. **Regione Abruzzo** 237599 sulla **Valutazione ex ante**;
- comunicazione della **regione Abruzzo** (Prot. 0399882 del 29/09/2023) agli enti di deposito del progetto da parte di **ARAP**;
- dell'avviso al pubblico della **Regione Abruzzo** di avvio della prima fase pubblica delle osservazioni del 27/12/2023;
- della nota della **Regione Abruzzo** del 27/12/2023 prot.519042 inviata ai comuni di: **Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco**;
- della nota della **Regione Abruzzo** del 27/12/2023 prot.519070 agli enti sull'avvio della fase pubblica;
- dell'avviso del 19/02/2025 (prot.65953) della **Regione** di avvio della seconda fase pubblica per le osservazioni;

- della nota prot. 65986 del 19/02/2025 della Regione Abruzzo inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescara, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 09/05/2024 prot.0191544;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/11/2024 prot. 0458325;
- di tutti i verbali, convocazioni e determinazioni assunte nell'ambito delle conferenze dei servizi relative alla procedura PAUR, del 18/03/2025 (verbale contenuto nel prot.113939 di trasmissione), del 13/06/2025 (verbale contenuto nel prot.0250154 di trasmissione) nonché del verbale della "riunione di aggiornamento" della seconda seduta della Conferenza dei servizi, con verbale trasmesso con nota prot.254472/25 del 18/06/2025)
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Conferisco all'Avv. Pezone ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, comprese in via esemplificativa, proporre motivi aggiunti, ricorsi incidentali, impugnazioni successive, richiedere misure cautelari, urgenti o monocratiche, proporre impugnazioni di nuovi atti eventualmente sopravvenuti, notificare atti e ricorsi anche a soggetti ulteriori che risultino resistenti o controinteressati, estendere il contraddittorio, riassumere o proseguire il giudizio dinanzi ad altra giurisdizione eventualmente competente, nominare co-difensori o domiciliatari, transigere o conciliare, rinunciare, accettare rinunce, riscuotere somme, dare quietanze. Eleggo domicilio presso il Domicilio Digitale Reginde PEC del difensore sopra indicato, risultante dai pubblici registri (Reginde / INI-PEC), nonché presso il suo studio suindicato.

Roma, 23 Luglio 2025

Ciro Pesacane

nella suddetta qualità

CIRO
PESACANE
23.07.2025
18:14:20
GMT+01:00



E' autentica
Avv. Michele Pezone

PEZONE
MICHELE
AVVOCATO



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Stefano Orlandini, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore di SALVIAMO L'ORSO - ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ORSO BRUNO MARSICANO ONLUS, con sede in Montesilvano (PE), Via Parco degli Ulivi n. 9, C.F. 91117950682, delego l'Avv. Michele Pezone, C.F. PZNMHL73R12C632R, del Foro di Chieti, con studio in Francavilla al Mare (CH), Viale Nettuno n. 33, Domicilio digitale Reginde avvnichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it, a rappresentare e difendere l'associazione Salviamo l'Orso – Associazione per la conservazione dell'Orso bruno marsicano Onlus nel ricorso, avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per ottenere l'annullamento dei seguenti atti:

- del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) adottato dalla Regione Abruzzo DPC002/17 del 18/6/2025 nonché della nota di trasmissione 0256403/25 del 19/6/2025;
- del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Comitato Regionale per la V.I.A. della Regione Abruzzo n. 4579 del 29 maggio 2025;
- della determinazione n. 12018/25 n. DPC017/126 di Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo per il sistema irriguo del Fucino del Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo, ivi compresa la relativa relazione istruttoria (prot Regione Abruzzo n. 248290 del 13.06.2025) e lo schema di disciplinare allegato;
- del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 11323 del 18/3/2025;
- del parere dell'Ente Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise Prot. Regione Abruzzo 0107813 del 17/03/2024;
- del Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4161 del 29/02/2024;
- del Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4497 del 13/03/2025;
- della Determinazione Regione Abruzzo n. DPE016/204 del 26.09.2023 e relativo verbale di conferenza dei servizi;
- del parere ARPA del 06/06/2025 prot. Regione Abruzzo 237599 sulla Valutazione ex ante;
- comunicazione della regione Abruzzo (Prot. 0399882 del 29/09/2023) agli enti di deposito del progetto da parte di ARAP;
- dell'avviso al pubblico della Regione Abruzzo di avvio della prima fase pubblica delle osservazioni del 27/12/2023;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519042 inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519070 agli enti sull'avvio della fase pubblica;
- dell'avviso del 19/02/2025 (prot.65953) della Regione di avvio della seconda fase pubblica per le osservazioni;

- della nota prot. 65986 del 19/02/2025 della Regione Abruzzo inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescara, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 09/05/2024 prot.0191544;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/11/2024 prot. 0458325;
- di tutti i verbali, convocazioni e determinazioni assunte nell'ambito delle conferenze dei servizi relative alla procedura PAUR, del 18/03/2025 (verbale contenuto nel prot.113939 di trasmissione), del 13/06/2025 (verbale contenuto nel prot.0250154 di trasmissione) nonché del verbale della "riunione di aggiornamento" della seconda seduta della Conferenza dei servizi, con verbale trasmesso con nota prot.254472/25 del 18/06/2025)
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Conferisco all'Avv. Pezone ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, comprese in via esemplificativa, proporre motivi aggiunti, ricorsi incidentali, impugnazioni successive, richiedere misure cautelari, urgenti o monocratiche, proporre impugnazioni di nuovi atti eventualmente sopravvenuti, notificare atti e ricorsi anche a soggetti ulteriori che risultino resistenti o controinteressati, estendere il contraddittorio, riassumere o proseguire il giudizio dinanzi ad altra giurisdizione eventualmente competente, nominare co-difensori o domiciliatari, transigere o conciliare, rinunciare, accettare rinunce, riscuotere somme, dare quietanze. Eleggo domicilio presso il Domicilio Digitale Reginde PEC del difensore sopra indicato, risultante dai pubblici registri (Reginde / INI-PEC), nonché presso il suo studio suindicato.

Montesilvano, 22/07/2025

Stefano Orlandini

nella suddetta qualità

E' autentica
Avv. Michele Pezone

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Stefano Orlandini, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore di SALVIAMO L'ORSO - ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ORSO BRUNO MARSICANO ONLUS, con sede in Montesilvano (PE), Via Parco degli Ulivi n. 9, C.F. 91117950682, delego l'Avv. Michele Pezone, C.F. PZNMHL73R12C632R, del Foro di Chieti, con studio in Francavilla al Mare (CH), Viale Nettuno n. 33, Domicilio digitale Reginde avvnichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it, a rappresentare e difendere l'associazione Salviamo l'Orso – Associazione per la conservazione dell'Orso bruno marsicano Onlus nel ricorso, avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per ottenere l'annullamento dei seguenti atti:

- del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) adottato dalla Regione Abruzzo DPC002/17 del 18/6/2025 nonché della nota di trasmissione 0256403/25 del 19/6/2025;
- del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Comitato Regionale per la V.I.A. della Regione Abruzzo n. 4579 del 29 maggio 2025;
- della determinazione n. 12018/25 n. DPC017/126 di Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo per il sistema irriguo del Fucino del Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo, ivi compresa la relativa relazione istruttoria (prot Regione Abruzzo n. 248290 del 13.06.2025) e lo schema di disciplinare allegato;
- del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 11323 del 18/3/2025;
- del parere dell'Ente Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise Prot. Regione Abruzzo 0107813 del 17/03/2024;
- del Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4161 del 29/02/2024;
- del Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4497 del 13/03/2025;
- della Determinazione Regione Abruzzo n. DPE016/204 del 26.09.2023 e relativo verbale di conferenza dei servizi;
- del parere ARPA del 06/06/2025 prot. Regione Abruzzo 237599 sulla Valutazione ex ante;
- comunicazione della regione Abruzzo (Prot. 0399882 del 29/09/2023) agli enti di deposito del progetto da parte di ARAP;
- dell'avviso al pubblico della Regione Abruzzo di avvio della prima fase pubblica delle osservazioni del 27/12/2023;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519042 inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519070 agli enti sull'avvio della fase pubblica;
- dell'avviso del 19/02/2025 (prot.65953) della Regione di avvio della seconda fase pubblica per le osservazioni;

- della nota prot. 65986 del 19/02/2025 della Regione Abruzzo inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescara, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 09/05/2024 prot.0191544;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/11/2024 prot. 0458325;
- di tutti i verbali, convocazioni e determinazioni assunte nell'ambito delle conferenze dei servizi relative alla procedura PAUR, del 18/03/2025 (verbale contenuto nel prot.113939 di trasmissione), del 13/06/2025 (verbale contenuto nel prot.0250154 di trasmissione) nonché del verbale della "riunione di aggiornamento" della seconda seduta della Conferenza dei servizi, con verbale trasmesso con nota prot.254472/25 del 18/06/2025)
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Conferisco all'Avv. Pezone ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, comprese in via esemplificativa, proporre motivi aggiunti, ricorsi incidentali, impugnazioni successive, richiedere misure cautelari, urgenti o monocratiche, proporre impugnazioni di nuovi atti eventualmente sopravvenuti, notificare atti e ricorsi anche a soggetti ulteriori che risultino resistenti o controinteressati, estendere il contraddittorio, riassumere o proseguire il giudizio dinanzi ad altra giurisdizione eventualmente competente, nominare co-difensori o domiciliatari, transigere o conciliare, rinunciare, accettare rinunce, riscuotere somme, dare quietanze. Eleggo domicilio presso il Domicilio Digitale Reginde PEC del difensore sopra indicato, risultante dai pubblici registri (Reginde / INI-PEC), nonché presso il suo studio suindicato.

Montesilvano, 22/07/2025

Stefano Orlandini
nella suddetta qualità

Orlandini
Stefano
22.07.2025
13:31:17
UTC



E' autentica
Avv. Michele Pezone

PEZONE
MICHELE
AVVOCATO



PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Antonio Carrara, nella qualità di legale rappresentante pro tempore di REWILDING APENNINES ETS, CF: 90052860666, con sede in Via San Giorgio 5, Loc. Casali d'Aschi, 67055 Gioia dei Marsi (AQ), delego l'Avv. Michele Pezone, C.F. PZNMHL73R12C632R, del Foro di Chieti, con studio in Francavilla al Mare (CH), Viale Nettuno n. 33, Domicilio digitale Reginde avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it, a rappresentare e difendere l'associazione Rewilding Apennines ETS nel ricorso, avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per ottenere l'annullamento dei seguenti atti:

- del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) adottato dalla Regione Abruzzo DPC002/17 del 18/6/2025 nonché della nota di trasmissione 0256403/25 del 19/6/2025;
- del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Comitato Regionale per la V.I.A. della Regione Abruzzo n. 4579 del 29 maggio 2025;
- della determinazione n. 12018/25 n. DPC017/126 di Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo per il sistema irriguo del Fucino del Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo, ivi compresa la relativa relazione istruttoria (prot Regione Abruzzo n. 248290 del 13.06.2025) e lo schema di disciplinare allegato;
- del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 11323 del 18/3/2025;
- del parere dell'Ente Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise Prot. Regione Abruzzo 0107813 del 17/03/2024;
- del Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4161 del 29/02/2024;
- del Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4497 del 13/03/2025;
- della Determinazione Regione Abruzzo n. DPE016/204 del 26.09.2023 e relativo verbale di conferenza dei servizi;
- del parere ARPA del 06/06/2025 prot. Regione Abruzzo 237599 sulla Valutazione ex ante;
- comunicazione della regione Abruzzo (Prot. 0399882 del 29/09/2023) agli enti di deposito del progetto da parte di ARAP;
- dell'avviso al pubblico della Regione Abruzzo di avvio della prima fase pubblica delle osservazioni del 27/12/2023;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519042 inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519070 agli enti sull'avvio della fase pubblica;
- dell'avviso del 19/02/2025 (prot.65953) della Regione di avvio della seconda fase pubblica per le osservazioni;

- della nota prot. 65986 del 19/02/2025 della Regione Abruzzo inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 09/05/2024 prot.0191544;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/11/2024 prot. 0458325;
- di tutti i verbali, convocazioni e determinazioni assunte nell'ambito delle conferenze dei servizi relative alla procedura PAUR, del 18/03/2025 (verbale contenuto nel prot.113939 di trasmissione), del 13/06/2025 (verbale contenuto nel prot.0250154 di trasmissione) nonché del verbale della "riunione di aggiornamento" della seconda seduta della Conferenza dei servizi, con verbale trasmesso con nota prot.254472/25 del 18/06/2025)
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Conferisco all'Avv. Pezone ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, comprese in via esemplificativa, proporre motivi aggiunti, ricorsi incidentali, impugnazioni successive, richiedere misure cautelari, urgenti o monocratiche, proporre impugnazioni di nuovi atti eventualmente sopravvenuti, notificare atti e ricorsi anche a soggetti ulteriori che risultino resistenti o controinteressati, estendere il contraddittorio, riassumere o proseguire il giudizio dinanzi ad altra giurisdizione eventualmente competente, nominare co-difensori o domiciliatari, transigere o conciliare, rinunciare, accettare rinunce, riscuotere somme, dare quietanze. Eleggo domicilio presso il Domicilio Digitale Reginde PEC del difensore sopra indicato, risultante dai pubblici registri (Reginde / INI-PEC), nonché presso il suo studio suindicato.

Gioia dei Marsi, 23/07/2025

nella suddetta qualità

E' autentica
Avv. Michele Pezone

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Antonio Carrara, nella qualità di legale rappresentante pro tempore di REWILDING APENNINES ETS, CF: 90052860666, con sede in Via San Giorgio 5, Loc. Casali d'Aschi, 67055 Gioia dei Marsi (AQ), delego l'Avv. Michele Pezone, C.F. PZNMHL73R12C632R, del Foro di Chieti, con studio in Francavilla al Mare (CH), Viale Nettuno n. 33, Domicilio digitale Reginde avvnichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it, a rappresentare e difendere l'associazione Rewilding Apennines ETS nel ricorso, avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per ottenere l'annullamento dei seguenti atti:

- del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) adottato dalla Regione Abruzzo DPC002/17 del 18/6/2025 nonché della nota di trasmissione 0256403/25 del 19/6/2025;
- del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del Comitato Regionale per la V.I.A. della Regione Abruzzo n. 4579 del 29 maggio 2025;
- della determinazione n. 12018/25 n. DPC017/126 di Concessione di derivazione di acqua ad uso irriguo per il sistema irriguo del Fucino del Servizio Demanio Idrico e Fluviale della Regione Abruzzo, ivi compresa la relativa relazione istruttoria (prot Regione Abruzzo n. 248290 del 13.06.2025) e lo schema di disciplinare allegato;
- del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 11323 del 18/3/2025;
- del parere dell'Ente Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise Prot. Regione Abruzzo 0107813 del 17/03/2024;
- del Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4161 del 29/02/2024;
- del Giudizio del Comitato V.I.A della Regione Abruzzo n° 4497 del 13/03/2025;
- della Determinazione Regione Abruzzo n. DPE016/204 del 26.09.2023 e relativo verbale di conferenza dei servizi;
- del parere ARPA del 06/06/2025 prot. Regione Abruzzo 237599 sulla Valutazione ex ante;
- comunicazione della regione Abruzzo (Prot. 0399882 del 29/09/2023) agli enti di deposito del progetto da parte di ARAP;
- dell'avviso al pubblico della Regione Abruzzo di avvio della prima fase pubblica delle osservazioni del 27/12/2023;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519042 inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/12/2023 prot.519070 agli enti sull'avvio della fase pubblica;
- dell'avviso del 19/02/2025 (prot.65953) della Regione di avvio della seconda fase pubblica per le osservazioni;

- della nota prot. 65986 del 19/02/2025 della Regione Abruzzo inviata ai comuni di: Aielli, Celano, Cerchio, Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi, Trasacco;
- della nota della Regione Abruzzo del 09/05/2024 prot.0191544;
- della nota della Regione Abruzzo del 27/11/2024 prot. 0458325;
- di tutti i verbali, convocazioni e determinazioni assunte nell'ambito delle conferenze dei servizi relative alla procedura PAUR, del 18/03/2025 (verbale contenuto nel prot.113939 di trasmissione), del 13/06/2025 (verbale contenuto nel prot.0250154 di trasmissione) nonché del verbale della "riunione di aggiornamento" della seconda seduta della Conferenza dei servizi, con verbale trasmesso con nota prot.254472/25 del 18/06/2025)
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Conferisco all'Avv. Pezone ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, comprese in via esemplificativa, proporre motivi aggiunti, ricorsi incidentali, impugnazioni successive, richiedere misure cautelari, urgenti o monocratiche, proporre impugnazioni di nuovi atti eventualmente sopravvenuti, notificare atti e ricorsi anche a soggetti ulteriori che risultino resistenti o controinteressati, estendere il contraddittorio, riassumere o proseguire il giudizio dinanzi ad altra giurisdizione eventualmente competente, nominare co-difensori o domiciliatari, transigere o conciliare, rinunciare, accettare rinunce, riscuotere somme, dare quietanze. Eleggo domicilio presso il Domicilio Digitale Reginde PEC del difensore sopra indicato, risultante dai pubblici registri (Reginde / INI-PEC), nonché presso il suo studio suindicato.

Gioia dei Marsi, 23/07/2025

nella suddetta qualità



Antonio
Carrara
23.07.2025
12:33:46
GMT+02:00

E' autentica
Avv. Michele Pezone



PEZONE
MICHELE
AVVOCATO

RELATA DI NOTIFICAZIONE TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 3-BIS, L. N. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Michele Pezone (C.F. PZNMHL73R12C632R), del Foro di Chieti, con studio in Chieti, Viale Nettuno n. 33, Francavilla al Mare (Ch), indirizzo PEC: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it, ai sensi e per gli effetti della L. n. 53/1994 e s.m.i., dichiaro:

di aver provveduto, quale difensore munito di procure alle liti, a mezzo posta elettronica certificata, alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ex art. 143, comma 1, lett. a), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, proposto da:

1. FORUMAMBIENTALISTA ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Sig. Ciro Pesacane;
2. SALVIAMO L'ORSO - ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ORSO BRUNO MARSICANO, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Sig. Stefano Orlandini;
3. REWILDING APENNINES ETS, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Antonio Carrara;

ai seguenti destinatari:

1. REGIONE ABRUZZO, C.F. 80003170661, Via Leonardo Da Vinci, L'Aquila, in persona del Presidente pro tempore, all'indirizzo pec: contenzioso@pec.regione.abruzzo.it, estratto dal Registro PP.AA.
2. REGIONE ABRUZZO, C.F. 80003170661, Via Leonardo Da Vinci, L'Aquila, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* da Avvocatura Generale dello Stato, all'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.
3. REGIONE ABRUZZO - COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, C.F. 80003170661, Via Leonardo Da Vinci, L'Aquila, in persona del Presidente pro tempore, all'indirizzo pec: contenzioso@pec.regione.abruzzo.it, estratto dal Registro PP.AA.
4. REGIONE ABRUZZO - COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, CF 80003170661, Via Leonardo Da Vinci, L'Aquila, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis* da Avvocatura Generale dello Stato, all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.
5. CONSORZIO DI BONIFICA OVEST BACINO LIRI – GARIGLIANO, C.F. 90018330663, Piazza Torlonia, 91 Avezzano (AQ), in persona del Presidente pro tempore, all'indirizzo pec: bonificaovest@pec.it, tratto dal Registro Indice PA;
6. AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – ARAP ABRUZZO, C.F. 91127340684, Villanova di Cepagatti (PE), Via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale 2° Piano, in persona del Presidente pro tempore, all'indirizzo PEC: arapabruzzo@pec.it, tratto da Ini-PEC;
7. AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO MERIDIONALE, V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain, 81100 Caserta, CF 93109350616, in persona del Presidente pro tempore, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, estratto dal Registro PP.AA.
8. ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, CF 00707580585, Viale Santa Lucia, 2 - 67032 Pescasseroli (AQ), in persona del Presidente pro tempore, all'indirizzo PEC: info.parcoabruzzo@pec.it, tratto da Indice PA Gov;

9. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA Abruzzo), Viale G. Marconi n. 49, 65126 Pescara, CF 91059790682, in persona del Presidente pro tempore, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.artaabruzzo.it, tratto da Indice PA gov;
10. MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* da Avvocatura Generale dello Stato, all'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.
11. COMUNE DI PESCINA, Piazza Mazzarino 27, CF 00215570664, in persona del Sindaco pro tempore, all'indirizzo PEC: protocollopescina@pec.it, tratto da Indice PA Gov.

mediante invio, in data 24/7/2025, della copia informatica del ricorso introduttivo (nome file: "Forum Ambientalista + altri - Regione Abruzzo_signed.pdf", nonché delle tre procure difensive (nome files: "Procura ForumAmbientalista_signed.pdf"; "Procura Rewilding Apennines_signed.pdf"; "Procura SalviamoLorso_signed.pdf") e della presente relata di notificazione, all'indirizzo PEC istituzionale dei destinatari, risultanti da pubblici elenchi suindicati.

Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, della L. n. 53/1994, che:

- l'atto notificato e le relative procure sono copie informatiche conformi agli originali telematici firmati digitalmente;
- gli indirizzi PEC dei destinatari sono stati estratti da pubblici elenchi;
- l'invio è avvenuto mediante casella PEC del sottoscritto difensore abilitato;
- la notificazione si è perfezionata per il notificante nel momento di avvio della trasmissione e per i destinatari nel momento in cui il messaggio è stato reso disponibile nelle rispettive caselle PEC, come risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Roma-Francavilla a Mare, 24 luglio 2025

Avv. Michele Pezone

9. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA Abruzzo), Viale G. Marconi n. 49, 65126 Pescara, CF 91059790682, in persona del Presidente pro tempore, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.artaabruzzo.it, tratto da Indice PA gov;
10. MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* da Avvocatura Generale dello Stato, all'indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.
11. COMUNE DI PESCINA, Piazza Mazzarino 27, CF 00215570664, in persona del Sindaco pro tempore, all'indirizzo PEC: protocollopescina@pec.it, tratto da Indice PA Gov.

mediante invio, in data 24/7/2025, della copia informatica del ricorso introduttivo (nome file: "Forum Ambientalista + altri - Regione Abruzzo_signed.pdf", nonché delle tre procure difensive (nome files: "Procura ForumAmbientalista_signed.pdf"; "Procura Rewilding Apennines_signed.pdf"; "Procura SalviamoLorso_signed.pdf") e della presente relata di notificazione, all'indirizzo PEC istituzionale dei destinatari, risultanti da pubblici elenchi suindicati.

Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, della L. n. 53/1994, che:

- l'atto notificato e le relative procure sono copie informatiche conformi agli originali telematici firmati digitalmente;
- gli indirizzi PEC dei destinatari sono stati estratti da pubblici elenchi;
- l'invio è avvenuto mediante casella PEC del sottoscritto difensore abilitato;
- la notificazione si è perfezionata per il notificante nel momento di avvio della trasmissione e per i destinatari nel momento in cui il messaggio è stato reso disponibile nelle rispettive caselle PEC, come risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Roma-Francavilla a Mare, 24 luglio 2025

Avv. Michele Pezone

PEZONE
MICHELE
AVVOCATO



Da: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

A: contenzioso@pec.regione.abruzzo.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
contenzioso@pec.regione.abruzzo.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
bonificaovest@pec.it
arapabruzzo@pec.it
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
info.parcoabruzzo@pec.it
protocollo@pec.artaabruzzo.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
protocollopescina@pec.it

Data: 24/07/2025 14:49:47

Soggetto: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Forum Ambientalista + altri - Regione Abruzzo_signed.pdf](#)
[Procura ForumAmbientalista_signed.pdf](#)
[Procura Rewilding Apennines_signed.pdf](#)
[Procura SalviamoLorso_signed.pdf](#)
[relata_signed.pdf](#)

Si notifica quanto in allegato.

Cordiali saluti.

Avv. Michele Pezone

Studio Legale Associato Pezone

Viale Nettuno, 33

66023 - FRANCAVILLA AL MARE

Tel. e fax 085 491.10.48

m.pezone@studiopezone.com

www.studiopezone.com

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono strettamente riservate e sono indirizzate esclusivamente al destinatario. Si prega di non leggere, fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo destinatario dello stesso. Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di restituirlo al mittente e di cancellarlo permanentemente dal proprio computer.

The information contained in this e-mail message is strictly confidential and intended for the use of the addressee only. If you are not the intended recipient, please do not read,

24/07/2025

copy, forward or store it on your computer. If you have received the message in error,
please forward it back to the sender and delete it permanently from your computer system.

P Prima di stampare questa mail considera l'impatto ambientale | Please consider environment before printing this mail

Produced by the free evaluation copy of MailViewer

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:49

Soggetto: ACCETTAZIONE: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:49 (+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" ed indirizzato a:

- ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")
- protocollo@pec.artaabruzzo.it ("posta certificata")
- protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it ("posta certificata")
- arapabruzzo@pec.it ("posta certificata")
- bonificaovest@pec.it ("posta certificata")
- info.parcoabruzzo@pec.it ("posta certificata")
- protocollopescina@pec.it ("posta certificata")
- contenzioso@pec.regione.abruzzo.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Acceptance pec notification

On 24/07/2025 at 14:49:49 (+0200) the message "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" from "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" and addressed to:

- ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("certified mail")
- protocollo@pec.artaabruzzo.it ("certified mail")
- protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it ("certified mail")
- arapabruzzo@pec.it ("certified mail")
- bonificaovest@pec.it ("certified mail")
- info.parcoabruzzo@pec.it ("certified mail")
- protocollopescina@pec.it ("certified mail")
- contenzioso@pec.regione.abruzzo.it ("certified mail")

has been accepted by the system and forwarded.

Message identifier: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:54

Soggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:54 (+0200) il messaggio

"notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da

"avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it"

ed indirizzato a: "contenzioso@pec.regione.abruzzo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Produced by the free evaluation copy of MailViewer

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:54

Soggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:54 (+0200) il messaggio

"notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da

"avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Produced by the free evaluation copy of MailViewer

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:54

Soggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:54 (+0200) il messaggio

"notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da

"avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it"

ed indirizzato a: "contenzioso@pec.regione.abruzzo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Produced by the free evaluation copy of MailViewer

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:54

Soggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:54 (+0200) il messaggio

"notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da

"avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Produced by the free evaluation copy of MailViewer

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:52

Soggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:52 (+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" ed indirizzato a "bonificaovest@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 24/07/2025 at 14:49:52 (+0200) the message "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" from "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" and addressed to "bonificaovest@pec.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:53

Soggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:53 (+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" ed indirizzato a "arapabruzzo@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 24/07/2025 at 14:49:53 (+0200) the message "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" from "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" and addressed to "arapabruzzo@pec.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:54

Soggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:54 (+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 24/07/2025 at 14:49:54 (+0200) the message "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" from "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" and addressed to "protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:51

Soggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:51 (+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" ed indirizzato a "info.parcoabruzzo@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 24/07/2025 at 14:49:51 (+0200) the message "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" from "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" and addressed to "info.parcoabruzzo@pec.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Da: posta-certificata@telecompost.it

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:54

Soggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:54 (+0200) il messaggio

"notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da

"avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Produced by the free evaluation copy of MailViewer

Da: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:52

Soggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:52 (+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.artaabruzzo.it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 24/07/2025 at 14:49:52 (+0200) the message "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" sent by "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" and addressed to: "protocollo@pec.artaabruzzo.it" was delivered by the certified email system.

Message ID: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it

Data: 24/07/2025 14:49:54

Soggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della L. n. 53/1994

Allegati: [Attachment 1.eml](#)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 24/07/2025 alle ore 14:49:54 (+0200) il messaggio "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" proveniente da "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" ed indirizzato a "protocollopecina@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 24/07/2025 at 14:49:54 (+0200) the message "notificazione ai sensi della L. n. 53/1994" from "avvmichelepezone@pec.ordineavvocatichieti.it" and addressed to "protocollopecina@pec.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: jpec12010.20250724144949.71992.58.1.1@pec.aruba.it